# XCIV.

# TORNATA DEL 1° MAGGIO 1875

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il deputato Piroli presenta la relazione sul disegno di legge: Facoltà di istituire sezioni temporanee nelle Corti di cassazione di Napoli e Torino, e il deputato Bertolè-Viale quella complessiva su cinque disegni di legge per approvigionamenti militari e per la difesa dello Stato. = Lettura di un disegno di legge del deputato Catucci e di altri, sulla esecuzione delle sentenze dei conciliatori. = Interpellanza del deputato La Porta sopra i rapporti esistenti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, e sullo svolgimento legislativo che intendesi dare all'articolo 18 della legge sulle guarentigie — Risposte del ministro guardasigilli — Replica del deputato La Porta, il quale dichiara di non presentare alcuna risoluzione — Risposta del presidente del Consiglio — Questioni sull'ordine del giorno, e sull'interpellanza del deputato Mancini a stabilire, in cui parlano, il presidente del Consiglio, ed i deputati Nicotera, La Porta, Mancini e Toscanelli — La risoluzione presentata dal deputato La Porta è ritirata — Repliche — È fissata per lunedì l'interpellanza del deputato Mancini intorno ad atti del Ministero in materia ecclesiastica, contro le leggi dello Stato. = L'interrogazione del deputato Cordova è riservata. = Discussione incidentale intorno all'ordine del giorno a stabilire, in cui discorrono i deputati Nicotera, Mussi, Seismit-Doda, Ferrara, ed il presidente del Consiglio — Reiezione della proposta del deputato Nicotera di porre all'ordine del giorno la discussione dello schema di legge sulla circoscrizione giudiziaria, dopo l'interpellanza del deputato Mancini.*

La seduta è aperta alle ore 2 20 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente.)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sebastiani ha la parola sul processo verbale.

**SEBASTIANI.** Io debbo chiedere qualche rettifica sul processo verbale per l'incidente che avvenne sul principio della seduta di ieri.

Io mi limitai a rammentare il progetto di legge presentato dall'onorevole Catucci, ed espressi il desiderio che fosse posto all'ordine del giorno di una prossima tornata.

L'onorevole presidente credè che io domandassi che si discutesse in quella seduta.

Non era questo il mio intendimento, e ciò è dimostrato dalle mie parole riferite nel resoconto stenografico.

Sul finire dell'incidente stesso l'onorevole presidente disse all'onorevole Catucci ed a me che avremmo dovuto informarci dello stato delle cose prima di fare quella mozione, e che gli uffici non avevano ancora ammesso alla lettura quel progetto di legge. Invece gli uffici lo hanno ammesso da qualche tempo alla lettura, e quindi noi facevamo una mozione che era perfettamente in regola.

**PRESIDENTE.** Sarà fatta menzione della sua rettifica nel processo verbale.

(Il processo verbale è approvato.)

Chiedono un congedo, per ragioni di salute: l'onorevole Serena, di un mese; l'onorevole Delle Favare, di 15 giorni.

(Sono accordati.)

(I deputati Bertani A. e Pianciani prestano giuramento.)

## PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Piroli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**PIROLI,** *relatore.* Ho l'onore di presentare alla Ca-

mera la relazione sul progetto di legge per attribuire la facoltà al Governo di istituire sezioni temporanee presso le Corti di cassazione di Torino e di Napoli. (V. *Stampato*, n° 87-A.)

**PRESIDENTE.** Invito pure l'onorevole Bertolè-Viale a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**BERTOLÈ-VIALE**, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione complessiva su cinque progetti di legge che riflettono spese per approvigionamenti militari e la difesa dello Stato. (V. *Stampato*, n^i^ 48, 74, 75, 76, 77-A.)

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

## LETTURA DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO CATUCCI E DI ALTRI.

**PRESIDENTE.** Gli uffici avendo ammessa la lettura di una proposta di legge del deputato Catucci, vi si procede.

(*Il segretario Pissavini legge*:)

« Art. 1. Saranno esenti dalle formalità del bollo e del registro tutti gli atti relativi alla competenza dei conciliatori, fuorchè quelli di conciliazione o di compromesso che ecceda la somma di lire 30.

« Art. 2. Gli atti relativi alla esecuzione delle sentenze dei conciliatori e alle controversie che potranno insorgere sulla stessa, saranno estesi sopra carta di dieci centesimi, e saranno anche esenti dalla formalità del bollo e del registro.

« Art. 3. Tutti gli atti di cui nell'articolo precedente saranno eseguiti dagli inservienti o messi comunali.

« Art. 4. I diritti spettanti ai cancellieri di pretura per gli atti di esecuzione di cui nei numeri 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30 e 32 della tariffa per gli atti giudiziari in materia civile, sono ridotti alla metà di quelli fissati nei sopra citati numeri; quelli poi indicati nei numeri 24 e 26 della detta tariffa sono ridotti al diritto fisso di centesimi 50, ed il diritto stabilito nel numero 23 della tariffa medesima non potrà eccedere lire 1 per ogni vacazione.

« Gli onorari dovuti ai periti saranno determinati dal pretore nel senso o nei limiti del numero 7 della tariffa per gli atti giudiziari.

« L'indennità dovuta ai testimoni negli atti di pignoramento e di sequestro non potrà essere superiore di centesimi 50, qualunque fosse il numero delle ore impiegate nella esecuzione.

« Il salario dovuto ai custodi degli oggetti pignorati o sequestrati non potrà eccedere i centesimi 10 per ciascun giorno.

« Art. 5. I diritti spettanti ai cancellieri di pretura ed agli inservienti o messi comunali per le controversie su materie di esecuzione saranno quelli stessi stabiliti nel titolo I della tariffa per gli atti giudiziari in materia civile. »

**PRESIDENTE.** Prego il guardasigilli a voler dire quando intende che possa aver luogo lo svolgimento di questa proposta di legge dell'onorevole Catucci, come pure di quell'altra dell'onorevole Crispi, già da molto tempo stata ammessa alla lettura, e che si riferisce a talune modificazioni da introdursi nella legge sulla stampa.

**VIGLIANI**, *ministro di grazia e giustizia*. Pregherei gli onorevoli proponenti a voler consentire che io termini in Senato un'importantissima discussione, la quale riguarda le società commerciali. Oggi per l'importanza dell'argomento, e perchè altre dilazioni erano già state deliberate dalla Camera, ho creduto di assentarmi dal Senato e obbedire al dovere che mi chiama in questo recinto.

Io pregherei quindi la Camera di permettermi che io continui ad assistere alla discussione che pende avanti al Senato, dopo di che mi recherò alla Camera ad annunziare in qual giorno potrò sentire lo svolgimento delle proposte che sono state dal presidente annunziate.

**PRESIDENTE.** L'onorevole guardasigilli essendo impegnato presso l'altro ramo del Parlamento per assistere alla discussione del progetto di legge intorno alle società commerciali, proporrebbe che i due svolgimenti ai quali ho testè accennato abbiano luogo non appena esso si trovi libero da quella discussione.

Gli onorevoli Crispi e Catucci aderiscono?

**CRISPI.** Sì.

**CATUCCI.** Sì.

**PRESIDENTE.** Va bene; rimane inteso che sarà fissato il giorno in cui avranno luogo questi svolgimenti.

## INTERPELLANZA DEL DEPUTATO LA PORTA SOPRA I RAPPORTI ESISTENTI FRA LO STATO E LA CHIESA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca l'interpellanza del deputato La Porta al presidente del Consiglio, ed al ministro di grazia e giustizia, sopra i rapporti esistenti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, e sullo svolgimento legislativo che intendesi dare all'articolo 18 della legge sulle guarentigie.

L'onorevole La Porta ha facoltà di parlare.

LA PORTA. (*Segni di attenzione*) Signori, il terreno su cui è posta l'interpellanza che ebbi l'onore di deporre fin dal 17 marzo è quello stesso della legge 13 maggio 1871, che regola i rapporti dello Stato colla Chiesa cattolica e col Sommo Pontefice.

Nè oggi ho ragione di non circoscrivere in questi limiti lo svolgimento della mia interpellanza.

Non giova rammentare, o signori, come da questa parte della Camera, e da non pochi altri onorevoli deputati che siedono dall'altra, fu combattuta quella legge; però è utile di richiamare alla vostra memoria il concetto di quella opposizione.

Essa si riassume in quello dell'affermazione della supremazia dello Stato su tutti gli enti che vivono nello Stato, su tutti gli atti che si esplicano nello Stato.

Nè è inutile, signori, il ricordare i limiti indicati da quella opposizione; questi limiti sono quelli che essa voleva imporre alle concessioni in favore della Chiesa, e questi limiti s'arrestavano là dove cominciava il diritto eminente dello Stato, la prerogativa inalienabile della società civile.

Quale fu dunque l'obbiettivo di quella opposizione? La difesa dei diritti dello Stato.

Giova però richiamare alla vostra memoria come non tutti i limiti che l'opposizione voleva imporre a quelle concessioni si poterono ottenere. Molte e preziose prerogative dello Stato furono sacrificate sull'altare dell'equivoco, cioè della nota formola intitolata della libertà della Chiesa. Poche ma preziose furono quelle che si poterono conservare dopo seri e vigorosi contrasti.

Voi lo rammentate, cause estrinseche ebbero l'efficacia della violenza sopra antiche convinzioni di parecchi deputati che siedono a me di fronte, e la legge che mutilò le prerogative dello Stato, prevalse nel voto della Camera.

Oggi siamo di fronte ad una legge dello Stato, ad un atto di legislazione interna che il Parlamento, nella pienezza della sua sovranità, potrà modificare quando i supremi interessi della nazione lo richiedano. Non vi domando questo per ora; affermo però che quella legge in cui è stabilito il massimo limite delle concessioni fatte dallo Stato alla Chiesa cattolica, venne necessariamente ad imporre un rigoroso dovere d'applicazione ai ministri che ne hanno la responsabilità.

Quattro anni sono trascorsi, ed io, dopo un sufficiente periodo d'esperimento, credo essere non solo mio diritto, ma ancora mio dovere chiedervi come funzioni quella legge.

Per amor di cautela però, voglio, più che a me stesso, meglio che alla parola dei miei amici politici, chiedere la risposta a chi e per la forma e per l'intendimento non può essere sospetto di parzialità; voglio chiederla ad un uomo che per l'autorità più volte esercitata nei Consigli della Corona, e perchè appose la firma a questa legge, può essere citato in questa Camera come un testimonio importante.

L'onorevole Sella il 18 ottobre 1874, nella solenne occasione in cui si ripresentava ai suoi elettori in Bioglio, diceva le seguenti parole:

« Al Ministero, del quale ho avuto l'onore di far parte, toccò l'incarico di attuare la libertà della Chiesa. La attuò nella forma che avrebbe dovuto essere la più gradita all'altissimo clero, poichè *in realtà si è posto quasi in tutto una mano sua.* L'esperienza della libera Chiesa si fa dal Governo italiano con tutta lealtà, *forse anco si è talvolta abbondato più che la legge non concedesse.*

« I risultati che fin qui si ottennero voi li conoscete. »

Dopo aver fatto l'elogio al sentimento religioso e alla memoria del vescovo Losana, egli conchiudeva:

« Pur troppo ci sono dei tristi (parla dei preti), i quali non amano nè il progresso, nè la patria e che vorrebbero il mondo ai piedi di una setta. E così, mentre l'Internazionale rossa abusa della filosofia positiva per spingere i suoi addetti alla più scomunicante brutalità, e cerca di distruggere ogni sentimento religioso, l'Internazionale nera tenta invece di convertirlo in un cieco fanatismo con cui uccideva la libertà, il sapere, la civiltà.

« *Vedendo tutto ciò, io mi domando se non si sarebbe andato troppo oltre, quando l'effetto delle nostre disposizioni o del modo come sono* applicate, dovesse essere questo, che tutte le virtuose, rispettabili e potenti forze, delle quali parlava, avessero mani e piedi legati *perinde ac cadaver*, nelle mani della setta di cui parlavo. »

E finalmente conchiudeva:

« Tuttavia gli Italiani, e popolo e Governo, faranno bene ad aprire gli occhi ed a meditare attentamente sui fatti che si compiono, e curare che la sicurezza dello Stato non sia compromessa. »

E certamente, signori, queste parole dovettero formare soggetto della meditazione di molti uomini politici, e specialmente degli onorevoli ministri, che siedono su quel banco. Certamente, nelle conseguenze di questo indirizzo della politica ecclesiastica, il Gabinetto attuale ha la sua parte di responsabilità.

Risuona ancora nell'altra Aula del Parlamento la parola dell'onorevole commendatore Eula, commissario regio, il quale, sostenendo alcuni articoli del Codice penale, che modificano quelli altra volta modificati ed abrogati dalla legge complementare

delle garanzie, dà i motivi del nuovo allargamento e inasprimento delle sanzioni penali.

Permetta la Camera che io mi dispensi dal descrivere colle mie parole, che non potrebbero essere tanto caute e così incisive, che io mi dispensi dal descrivere la situazione, che è la conseguenza della politica ecclesiastica del Governo, e mi conceda che gliela metta sotto gli occhi colle parole del rappresentante del Governo.

Nella seduta del 12 marzo 1875, l'onorevole senatore Eula, sostenendo l'articolo 216 del nuovo Codice penale, diceva: « Quali sono i motivi per i quali i preti non di rado fanno atti ostili alle nostre istituzioni e turbano la pubblica coscienza? » E rispondeva in questo modo:

« Si compendiano tutti in uno solo: la dominazione del potere ecclesiastico sopra il civile. Questo è il principale scopo a cui mirano tutti gli sforzi del partito gesuitico, dall'onorevole senatore sì giustamente stimmatizzato (era l'onorevole Pescatore), a questo unicamente si informano i sacerdoti, che sono in guerra colle nostre leggi e calpestano il proprio dovere di cittadini. Il papato deve avere il predominio sopra tutti i re, tutto deve cedere innanzi alle leggi della Chiesa; quando esse parlano, le leggi civili devono tacere. » E perchè avesse dette ragioni più speciali, precise, e direi vittoriose per la necessità di quell'azione penale, l'onorevole commissario regio aggiungeva:

« Ho detto che parlo per esperienza, e per verità mi sarebbe agevole il dimostrarvelo, narrandovi cose gravissime che mi è dolorosamente toccato d'accertare nel corso della mia carriera. Più volte ho veduto gravemente turbata la pace delle famiglie, seminata la discordia in intere borgate, e fatto nascere il pericolo di sanguinosi eccessi, per opera dei ministri del culto che si valsero delle armi spirituali per eccitare al malcontento e al disprezzo delle leggi del regno, senza che vi fosse alcun mezzo legale per reprimerli, appunto per quella lacuna che la legge del 1871 ha lasciata nella nostra legislazione, e che io spero sarà dal Senato colmata. »

Ed invero la legge del 5 giugno 1871 che modificava i tre articoli del Codice penale del 1859, non fu un atto provvido del legislatore italiano. Il Governo ha fatto bene a rivenirne. L' onorevole Eula continuava:

« Non parlerò poi degli abusi che si commettono per mezzo dei confessionali. Questi pur troppo rimarranno sempre impuniti.

« Ma, anche all'infuori della confessione, non sono rari i fatti che la società ha supremo interesse di reprimere, dei quali bene spesso un intero paese può fare testimonianza, e che pure rimangono attualmente impuniti.

« Si è accennato al rifiuto di assolvere chi acquistò dei beni già appartenuti ai corpi ecclesiastici, e sgraziatamente non pochi di questi scandali sono avvenuti ed avvengono tuttogiorno.

« Il compratore trovavasi in punto di morte; egli si è già confessato da un pio sacerdote, che lo ha assolto, e autorizzato a ricevere gli altri sagramenti; si va per il parroco, il quale, ricordando che il morente possiede beni già propri di un benefizio o di una congregazione religiosa, coglie di buon grado l'occasione per far sentire all'infelice tutto il peso del suo sdegno.

« Giunge col Santissimo nella camera del malato... (*Interruzione a destra*)

Non ho sentito l'interruzione.

**PRESIDENTE.** Continui, onorevole La Porta.

**LA PORTA...** e, senza tener conto alcuno dell'assoluzione già compartita dal confessore, gli dichiara che morrà dannato se non faccia pubblica ammenda della gravissima colpa, e prometta per iscritto di restituire i beni della Chiesa.

« Invano la moglie ed i figli pregano il prete di voler risparmiare al loro caro una sì terribile angoscia in quegli ultimi momenti, egli è inesorabile. Il moribondo che teme di ridurre sul lastrico la sua famiglia, facendo la dichiarazione richiestagli, esita, prega di esserne dispensato; ed allora il prete lo segna all'abbominazione degli astanti, lo dice scomunicato e gli addita prossima la sua condanna; sicchè quello sgraziato, o persiste nel suo rifiuto e muore con la disperazione nell'animo, o cede e getta nella costernazione tutta la famiglia che maledice ed impreca a chi l'ha spogliata del frutto delle fatiche e delle privazioni di tanti anni. »

Io vorrei lasciare le citazioni, ma non posso a meno di segnalarne un'altra che compie questa parte del discorso dell'onorevole rappresentante del Governo:

« Voi ricordate, o signori, i processi penali che si sono istrutti in alcune provincie del regno contro i ministri del culto rivestiti di ecclesiastiche dignità per istruzioni date ai loro dipendenti nel caso in cui avessero a confessare soldati del nostro esercito. E quali erano queste istruzioni?

« Voi non assolverete i soldati, si diceva loro, se non prometteranno di disertare alla prima occasione che loro si presenterà favorevole; se non si dichiareranno disposti a tradire il giuramento di fedeltà che hanno prestato al Sovrano ed alla loro bandiera, appena possano farlo senza grave pericolo.

« I dignitari che non ebbero rossore di prescrivere

iniquità di tal fatta, furono dai nostri magistrati condannati, perchè a quella data il Codice penale non era ancora stato in questa parte modificato. Ma non potrebbero più esserlo dopo la legge del 1871, perchè neppure questo fatto, per quanto ecciti l'indignazione di ogni uomo onesto, contiene un diretto ed espresso oltraggio contro una legge dello Stato. »

Io non ho che a fare elogio di questo linguaggio del Governo, della franca rivelazione di questi fatti, della necessità che ha riconosciuto di addevenire a questi atti di riparazione e di repressione nell'interesse della moralità pubblica, della società civile, dello Stato.

Ma io domando: quanti di questi atti, quante di queste istruzioni non sono per avventura scritte in quegli stessi episcopii di cui la tolleranza e l'illegale concessione governativa ha aperto le porte? Può essere sicura e tranquilla la coscienza del ministro sulla sua responsabilità? E chi, o signori, chi ci assicura che il modo d'applicazione della legge non faccia risentire la sua influenza in questi atti, che a giusto titolo il Governo ora volle reprimere?

Esaminiamo dunque il modo d'applicazione della legge del 13 maggio 1871. Voi lo sapete (ve lo dissi anche poco fa), che molte e serie prerogative dello Stato furono in quella legge abbandonate, ma ne rimasero alcune e preziose. L'articolo 15 di quella legge prescrive l'abbandono dei diritti di presentazione pei benefizi maggiori. L'onorevole guardasigilli conosce meglio di me il noto adagio: *inclusio unius exclusio alterius.*

Certamente il legislatore, abbandonando il diritto di presentazione dei benefizi maggiori, intese conservarlo per i benefizi minori. Ora, è egli vero, onorevole ministro della giustizia, è egli vero che il Governo abbia col fatto abbandonato all'autorità ecclesiastica la collazione dei benefizi minori, per i quali la legge del 13 maggio 1871 non aveva privato lo Stato dal diritto di nomina e di proposta? E nell'affermativa, per qual ragione?

Coll'ultimo comma dello stesso articolo 15 si prescrive che nella collazione dei benefizi di patronato regio nulla è innovato. Non occorre che io rammenti come è antica, come fu gelosamente custodita da tutte le sovranità civili, questa prerogativa del patronato regio.

La legge del 13 maggio 1871, come avete sentito, e come sapevate, ha conservata allo Stato questa prerogativa. *Nulla è innovato.*

Ebbene, domando io, è egli vero che il Governo ha lasciato provvedere dall'autorità ecclesiastica a benefizi maggiori e minori di regio patronato? E nell'affermativa, per quali ragioni?

Coll'articolo 16 fu conservato allo Stato il diritto di *exequatur* e di *placet* regio per la collazione di tutti i benefizi maggiori e minori.

Voi rammentate come lunga ed ostinata fu la guerra che si sostenne nell'aula della Camera elettiva ed in quella del Senato per conservare, anche sotto aspetto di titolo provvisorio, questa preziosa guarentigia dello Stato di fronte alle elezioni, alle nomine ecclesiastiche.

Forse mi occorrerà in seguito di ricordare le discussioni parlamentari, se abbisognerà meglio precisare il significato giuridico dell'articolo 16, che è nei seguenti termini:

« Però, fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all'articolo 18, rimangono soggetti all'*exequatur* e *placet* regio gli atti di esse autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie. »

Ebbene, io domando, come è stato eseguito questo articolo 16 della legge del 13 maggio 1871?

Il Governo in data 25 giugno 1871 fece un decreto regio, udito il Consiglio di Stato, udito il Consiglio dei ministri, e un regolamento per tracciare le norme alla esecuzione di quella legge: fu prescritto che, qualunque investito ecclesiastico che volesse ottenere l'*exequatur* o il *placet* regio, dovesse presentare la sua domanda in iscritto su carta da bollo al ministro della giustizia, o al procuratore generale del Re, come fu prescritto per i benefizi minori, direttamente o per mezzo del procuratore del Re del luogo dove volesse esercitare il suo ufficio.

Un'altra di queste prescrizioni e sostanziale, o signori, e anche copiata dalle leggi vigenti nel passato per la politica giurisdizionale nei vari ex-Stati italiani, fu quella che gl'investiti dovessero presentare al ministro la Bolla in originale di investitura; e quando il ministro, assunte informazioni, avesse creduto di negare l'*exequatur*, il ministro avrebbe trattenuta la Bolla dell'investitura; così per il *placet* regio il procuratore generale, dopo averne riferito al ministro per i casi di negativa regia, avrebbe il ministro ritenuta la Bolla.

Da queste prescrizioni voi comprendete il significato, il simbolo dell'alta giurisdizione dello Stato, cioè la domanda diretta dello investito, e la presentazione della Bolla in originale; se lo Stato nega l'*exequatur*, trattiene il titolo della nomina, non puossi esercitare la giurisdizione ecclesiastica sottoposta all'assenso regio.

Dunque, o signori, abbiamo *domanda personale*

*dell'investito e presentazione in originale* della Bolla, due precauzioni sostanziali. Ma è egli vero, onorevole ministro di grazia e giustizia, che nel concedere l'*exequatur* e il *placet* regio non si siano seguite le norme le quali, in esecuzione della legge, furono tracciate e determinate dal regolamento regio del 25 giugno 1871? E nell'affermativa, quale è la ragione di questo fatto?

È egli vero che il Governo ha concesso il *placet* regio ad investiti ecclesiastici da parte di vescovi non riconosciuti, non muniti di *exequatur?* E nella affermativa, quale è la ragione di questo fatto?

Coll'articolo 17 della citata legge si attribuì ai tribunali ordinari la cognizione degli effetti giuridici degli atti dell'autorità ecclesiastica. Per tali atti fu dichiarato che sono privi di effetto se contrari alla legge o lesivi all'interesse dello Stato e dei diritti dei privati.

La circolare dell'ultimo ottobre dell'onorevole guardasigilli prescrive alla magistratura le norme per l'applicazione giuridica di procedura di questo articolo. In una recente tornata al Senato l'onorevole ministro di grazia e giustizia ha parlato anche di questa disposizione. Io gli domando: una volta che coll'articolo 16 è abolito l'*exequatur* e il *placet* regio per la pubblicazione degli atti dell'autorità ecclesiastica, quali norme avranno i tribunali nella cognizione degli atti dell'autorità ecclesiastica per decidere se essi siano lesivi all'interesse dello Stato e a quello dei privati? Dico di più: il diritto ecclesiastico riconosciuto dallo Stato era quello munito di assenso regio.

Ora, quel diritto è mutato, e può mutarsi a piacere della curia pontificia, e dopo l'articolo 16 della legge del 1871 senza l'intervento dell'assenso regio, dell'assenso regio prima espresso colla forma dell'*exequatur* e del *placet*.

Ora, il Sillabo sarebbe legge ecclesiastica per il clero, lo dico a titolo di esempio e di esagerazione, come qualunque altro atto dell'autorità ecclesiastica che regolasse la posizione, i diritti, le procedure ecclesiastiche in ordine al clero.

I magistrati sono tenuti o no a considerare questi atti per legge canonica di fronte al diritto dei privati, di fronte agli effetti di essi nell'interesse del clero? Ed in tal caso, a che cosa si riduce questa vostra pretesa garanzia? Non è un'illusione?

Coll'articolo 18 della citata legge fu disposto che con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla sistemazione e all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche del regno.

Sapete, o signori, quale importanza si attribuisce a queste promesse legislative, quali immense conseguenze essa può produrre e nella riforma della Chiesa e nell'interesse dello Stato?

Se il basso clero può avere una speranza di sottrarsi al dispotismo a cui è sottoposto, questa speranza non potrà realizzarsi se non pel modo in cui sarà per risolversi quella promessa legislativa.

Io vi domando: sono scorsi quattro anni, avete voi intenzione di presentare questa legge, di compiere questa promessa legislativa?

Finalmente, è egli vero che il Governo ha fatto opera, specialmente nella provincia di Mantova, per assopire quel movimento elettorale che aveva suscitate molte speranze, e che aveva ottenuto in quest'Aula l'onore di simpatiche espressioni per parte del ministro di giustizia? E nell'affermativa, quale è la ragione di questo cambiamento nelle disposizioni del Governo?

Come vede la Camera, come ha inteso l'onorevole ministro di giustizia e l'onorevole presidente del Consiglio, io non ho formulato accuse, ma domande.

Spero che il Governo potrà rispondere in modo soddisfacente. Lasciate almeno che io conservi, fosse anco per alcuni minuti, questa speranza. Dalla sua risposta io prenderò norma per la mia condotta parlamentare.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** (*Segni d'attenzione*) Signori, prima di entrare nel merito del grave argomento dell'interpellanza, stimo mio debito di rivolgere all'onorevole La Porta parole di ringraziamento per la cortesia colla quale egli ha consentito di differire lo svolgimento della sua interpellanza, secondando in questo le preghiere mie e quelle dell'onorevole presidente del Consiglio.

Io penso che del frapposto ritardo l'onorevole interpellante non abbia a sentire alcun rincrescimento, imperocchè, mentre esso ha giovato ad accelerare il compimento di un atto di molta importanza, atteso dal paese con grande ansietà, qual è la riforma del nostro diritto penale, riforma nella quale ha opportunamente l'onorevole La Porta accennato come siasi pure dal Governo studiato di introdurre qualche disposizione che risponderebbe ai suoi voti, che sono pure i nostri, in questa parte, non credo che esso abbia punto nociuto coll'argomento che egli si è proposto di trattare.

E per verità, o signori, io mi domando se realmente arde in Italia una questione ecclesiastica. Permettetemi che vi dica che io non credo che esista un'ardente ed urgente questione ecclesiastica, e questa è grande ventura per noi.

Esiste benissimo, o signori, un clero malcontento e querulo e che nutre anche sentimenti non benevoli verso il Governo...

*Voci a sinistra.* Ostili.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... ma non possiamo però dire che questo clero traduca i suoi sentimenti in atti di resistenza e di ribellione alle leggi dello Stato, agli atti dell'autorità pubblica, ai magistrati; chè anzi se noi esaminiamo con attenzione la sua condotta, abbiamo motivo di notare che in questo ultimo periodo una certa moderazione di linguaggio si è manifestata negli atti del clero.

Cominciando dall'alto e scendendo al basso, avrete notato che alle invettive, alle accuse non solo vivaci, ma virulente, è succeduto un linguaggio più pacato e quasi di preghiera e che si è ricorso alla forma legale di petizioni al Parlamento.

Avrete notato come in questi giorni sia cessato un diario dichiarando che aveva ordine di cessare perchè teneva un linguaggio troppo violento contro il Governo e dai superiori non approvato.

Noi non possiamo ommettere, o signori, di richiamare alla vostra attenzione il modo regolare e pacifico con cui ci è riuscito di eseguire la legge la più odiosa ed avversa a quel clero, che pur troppo, come diceva, ci è ostile. Ebbene, se vi era occasione in cui vi fosse ragione a temere che questo clero traboccasse ed entrasse in una via di opposizione reale al Governo, era certamente quella della esecuzione della legge sulla soppressione delle corporazioni religiose.

Eppure noi abbiamo il piacere di constatare che in realtà non è avvenuto un disordine, non uno sconcerto di qualche rilievo.

A me sembra, o signori, se non m'inganno, che questo sia un gran fatto, del quale noi dobbiamo tenere singolar conto per giudicare rettamente della condotta che tiene il clero verso il Governo, e della natura dell'opposizione che ci viene da esso mossa.

L'onorevole La Porta ha fatto menzione di alcuni atti gravi che realmente sono emanati dal clero: essi riguardavano singolarmente le provincie romagnole e marchigiane nel momento in cui vennero distaccate dallo Stato pontificio, che in quel tempo ancora esisteva.

Quegli atti, come egli esattamente ha pure osservato, furono colpiti dall'autorità giudiziaria, ed a me non consta che in seguito atti di eguale natura si siano riprodotti, e quando ne fossero accaduti o ne accadessero oh! siate ben certi, o signori, che e Governo e magistratura non avrebbero fallito e non falliranno al loro dovere.

Abbiamo pure nel paese, come in questo recinto, due partiti intorno al modo di giudicare la politica ecclesiastica.

Noi abbiamo recata in atto una grande riforma. Nel giorno in cui siamo entrati in Roma abbiamo fatto cessare il potere temporale del Pontefice che esisteva da secoli, ed abbiamo stabilita in questa metropoli del mondo cattolico la sede del Governo italiano.

PETRUCCELLI. Accampamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che quell'atto ardito e savio che grandemente onora l'amministrazione, che era diretta dal mio egregio amico il deputato Lanza, vada del pari con un altro atto non meno savio e provvido, quale è quello della legge del 13 maggio 1871, la quale per nostro avviso ha grandemente servito a tutelare, assodare ed assicurare, e il presente, e l'avvenire del grande atto della presa di possesso della città di Roma.

Senza quella legge, o signori, io credo che il paese ed il Governo avrebbero potuto soffrire non lievi imbarazzi...

PETRUCCELLI. Nessuno!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... che felicemente non si sono punto verificati.

Ma come quella legge non fu gradita a tutti, come quella legge ebbe molti avversari, ai quali male sapeva di abbandonare il sistema antico di prevenzione, e di immistione in materia ecclesiastica, così si sono facilmente create, come diceva, due correnti politiche, delle quali l'una tiene ancora rivolti gli occhi al passato, deplora quella legge, non l'approva, la subisce, e cerca ogni occasione la quale permetta o di eluderne, o di attenuarne gli effetti, e se fosse anche possibile, cancellarla.

Non dico cosa esagerata, perchè voi sapete, signori, che in questi giorni si è prodotta innanzi al Parlamento una proposta la quale tendeva appunto ad abolire assolutamente quella legge. Voi ne avete fatto un savio giudizio, non permettendone nemmeno la lettura in questo recinto.

Altri invece accettano quella legge come provvida e savia, e sono persuasi che, eseguita nel suo vero spirito, applicata secondo quei principii di libertà che l'hanno inspirata, come ci procurò grandi ed utili risultati dacchè siamo entrati in Roma sino al giorno d'oggi, così continuerà a darci una guarentigia di sicurezza e di tranquillità per l'avvenire.

È naturale che coloro cui non piace la legge del 13 maggio 1871, difficilmente ne possano gradire un modo qualunque d'esecuzione. Quindi è già accaduto che un onorevole deputato, che siede sui banchi di sinistra, chiamò l'attenzione della Camera sopra il modo con cui viene eseguita questa legge.

Sul finire della scorsa Sessione un'interpellanza, quasi interamente conforme a quella che avete udita or ora dall'onorevole La Porta, veniva fatta dall'onorevole Miceli, che si lagnava della maniera con

cui il Governo aveva applicata quella legge, e si proponeva di applicarla in avvenire. L'interpellanza terminò senza una conclusione pratica, senza che venisse fatta veruna proposta la quale tendesse ad invitare il Governo a mutare il sistema che egli francamente dichiarava alla rappresentanza nazionale d'aver seguìto e di volere continuare in avvenire.

Ora ci troviamo in presenza della stessa questione riprodotta dall'onorevole La Porta. Egli chiede al Governo, come si sia regolato od intenda regolarsi sopra sette punti che egli ha distintamente formulati.

Io gli anderò percorrendo ad uno ad uno, e farò di darvi franche e leali risposte.

L'onorevole La Porta domanda in primo luogo se il Governo continua ad esercitare il diritto di nomina o proposta per i benefizi minori di cui a lui appartenga la nomina.

Io dichiaro che a questo riguardo il Governo non ha nulla innovato.

La legge delle guarentigie, all'articolo 15, ha fatto cessare il diritto di nomina o di proposta ai benefizi di cui, per prerogativa del principato, spettava al Governo la nomina o la presentazione.

Ma quanto ai benefizi dei quali il Governo aveva la nomina per diritto di patronato comune, la legge lo ha mantenuto e il Governo continua ad esercitarlo nella condizione dei patroni privati, in tutte le occasioni nelle quali si presentano vacanze.

Passo al secondo punto.

L'onorevole La Porta chiede se il Governo continua ad esercitare anche pei benefizi maggiori, vescovadi, arcivescovadi, il diritto di nomina e di presentazione quando gli competa, non per prerogativa, ma per diritto di patronato secondo le leggi canoniche.

Siccome l'articolo 15 conserva senza nessuna distinzione il diritto di vero patronato, così il Governo lo va esercitando o meglio difendendo ogniqualvolta occorra di concedere l'*exequatur* a qualche nuovo vescovo.

La prima indagine che si suole fare è quella di vedere se il vescovado è di patronato regio.

Voi dovete sapere, o signori, e questo dico particolarmente per quelli che non appartengono alle provincie meridionali, che mentre nell'Italia superiore e media non vi sono vescovadi, arcivescovadi, che siano di regio patronato, ve ne sono invece parecchi nelle provincie napoletane, ed anche più nelle provincie siciliane.

**MANCINI** e **CRISPI**. Tutti.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**. Saranno anche tutti; io non voglio contestare l'asserzione. Una cosa sola io dichiaro alla Camera, ed è che non ebbe l'*exequatur* alcun vescovo nominato ad un vescovado il quale fosse di patronato regio per fondazione o dotazione.

Un solo caso si è verificato, ed è quello che riguarda il vescovo di Monopoli. Questo vescovo è stato il primo che, in seguito alla pubblicazione della legge del 13 maggio 1871, si è presentato al Governo per invocare l'*exequatur*. Si prese allora ad esaminare dall'amministrazione precedente se il vescovado fosse di patronato regio. Risultava che veramente quel vescovado non era stato fondato nè dotato dal Governo, ma era fra quelli di cui, per un indulto di Clemente VII a Carlo V, il diritto di nomina era concesso ai reali di Napoli; e sorgeva questione se, secondo l'articolo 15 della detta legge, un diritto accordato per indulto pontificio, forma non inusitata in Italia nei secoli andati, dovesse dirsi dalla legge conservato.

Il Consiglio di Stato, che è stato interrogato sulla questione, vi ha scorto qualche dubbio, ma propose che si potesse concedere l'*exequatur* e approvare la nomina con una clausola la quale conservava per l'avvenire il diritto di patronato che al Governo spettare potesse per la nomina a quel vescovado.

Con questo provvedimento, signori, che del resto non appartiene a me, ma che io approvo, tutti i diritti del Governo su quel vescovato sono rimasti impregiudicati.

Il vescovo di Trapani, che sicuramente l'onorevole La Porta conoscerà, domandò di recente l'*exequatur*, e insistè vivamente, facendosi appoggiare anche da autorità laicali. Si esaminò se il vescovado era di patronato regio; si riconobbe che il patronato esisto, e si rispose che l'*exequatur* non poteva essere concesso, perchè non si riconosceva la validità della nomina.

In terzo luogo, l'onorevole interpellante chiama la vostra attenzione sopra il modo di concessione dell'*exequatur* ai vescovi. Egli vi ha ricordate le disposizioni della legge e quelle del regolamento emanato per l'esecuzione di essa, ed ha chiesto al Governo se sia vero che l'*exequatur* sia stato concesso ai vescovi senza che siano state osservate le formalità prescritte tanto dalla legge, quanto dal regolamento.

Io credo di poter affermare che nella concessione dell'*exequatur* il Governo si è attenuto al vero spirito delle disposizioni della legge ed anche a quelle del regolamento.

Entriamo, o signori, ad esaminare attentamente la condotta tenuta dal Governo in tale argomento, e che io ebbi già ad esporre nell'occasione dell'interpellanza dell'onorevole Miceli.

Parmi conveniente di stabilire anzitutto in che consista la vera essenza, la vera sostanza di questa guarentigia dell'*exequatur*. Tale guarentigia, tale cautela, è stata introdotta dai Governi per impedire che si assumano ad uffici ecclesiastici persone le quali possano essere sorgente di pericoli, di imbarazzi e di disordini in quelle sedi a cui sono preposte.

In questo senso, o signori, e per evitare siffatto pericolo, nella discussione che ebbe luogo in questo e nell'altro ramo del Parlamento sopra la legge delle guarentigie, si sostenne che non si doveva abbandonare interamente l'*exequatur* e che conveniva mantenerlo fino a che si fosse provveduto con una legge speciale al riordinamento, alla conservazione ed all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche del regno.

Qui mi permetta l'onorevole La Porta che io noti una inesattezza nella quale parmi che egli sia caduto, allorchè qualificò il diritto dell'*exequatur* e del *placet* come un diritto inalienabile dello Stato. Se tale fosse questo diritto, nella legge delle guarentigie esso non si sarebbe conservato soltanto provvisoriamente, e fino ad un tempo determinato, ma si sarebbe mantenuto in un modo assoluto e costante.

Egli è così poco vero che il diritto d'*exequatur* e di *placet* sia un diritto inalienabile dello Stato, che la storia, ed antica e moderna, c'indica molti Stati, e sono forse i più liberali, i quali non si sono mai dato un pensiero al mondo nè d'*exequatur* nè di *placet*. (*Commenti su vari banchi*)

Ma, dice l'onorevole La Porta, sono state stabilite delle forme da osservarsi nella concessione dell'*exequatur*; ed anche codeste forme debbono essere osservate. A nessuno di voi ha potuto sfuggire che molto saviamente la legge delle guarentigie, circa al modo di concessione dell'*exequatur*, non ha determinato alcuna forma, perchè la prerogativa dell'*exequatur* appartiene per l'articolo 18 dello Statuto alla Corona. Certo spettava al Parlamento di determinare se fosse il caso di rinunciare in tutto, od in parte, a quella prerogativa, poichè anche le prerogative della Corona sono introdotte per un bene pubblico a vantaggio della nazione, e perciò la Corona non può spogliarsene senza l'assenso della nazione stessa. Ma il regolarne il modo dell'esercizio non può appartenere che alla Corona.

Emanata la legge, il Governo si occupò di stabilire o meglio rivedere le norme da osservarsi nella concessione dell'*exequatur*. E che cosa ha stabilito? Voi l'avete inteso dall'onorevole La Porta. Un decreto reale ha prescritto che la domanda dell'*exequatur* debba essere dal nominato presentata coll'atto della nomina stessa al Governo.

Crede l'onorevole La Porta che il Governo non abbia adempiuto queste formalità? Io penso che egli si inganni. Tutti i vescovi che ebbero l'*exequatur* hanno fatto la loro domanda, e l'hanno fatta non una, ma due volte; imperocchè, appena nominati, essi si sono rivolti al Governo, ed hanno data officiale partecipazione al ministro dei culti, al prefetto, e talvolta anche al sindaco locale, della loro nomina, manifestando desiderio e facendo preghiera che fosse tolto ogni ostacolo al libero esercizio del loro pastorale ministero. (*Mormorio a sinistra*) È questa una frase che si trova usata in quasi tutte le lettere di simile annunzio, lo che ha indotto il Governo a credere che sia una specie di formola concertata nell'episcopato.

In seguito a tale partecipazione, avviene talora che il vescovo stesso rimette il suo atto di nomina per ottenere l'*exequatur*. Debbo dire però che questo caso è stato rarissimo. Altre volte è accaduto che qualche autorità locale, od il Capitolo, in nome e nell'interesse del vescovo, si sono rivolti al Governo chiedendo che al loro vescovo fosse concesso l'*exequatur*. (*Vivi commenti a sinistra*) Ma credete voi, signori, che sopra queste domande il Governo abbia accordato l'*exequatur?* No, signori; il Governo, ricevendo una domanda in nome d'un altro, ha sentito il dovere naturale e molto ovvio di accertarsi che la domanda fosse realmente fatta da colui in nome del quale veniva presentata. I vescovi furono allora eccitati a dichiarare, se quella era domanda fatta nel loro interesse, col loro consentimento, e se la confermavano; e quando veniva risposta affermativa e soddisfacente a questo riguardo...

*Voci a sinistra.* Da chi? Chi rispondeva?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**... dalla persona del vescovo, quando veniva una risposta scritta dal vescovo, e scritta tutta di sua mano (poichè anche su questo si è portata la nostra attenzione, abbiamo voluto che fosse scritta tutta di mano del vescovo), quando veniva, ripeto, una risposta affermativa, soddisfacente, allora, prese le opportune informazioni, se queste accertavano che il vescovo poteva, per i suoi precedenti, per le sue opinioni temperate, pel suo contegno, essere senza pericolo accettato dal Governo, allora si è addivenuto alla concessione dell'*exequatur*.

Io vi domando, o signori, se qualche cosa d'irregolare vi sia in questo provvedimento, se nulla manchi di quanto il regolamento prescrive.

(*Interruzione del deputato Petruccelli.*)

Il vescovo non ha fatta la domanda? Io vi dico di sì; e l'ha fatta non una, ma due volte; l'ha fatta

quando annunziava la sua nomina, l'ha fatta quando si è associato alla domanda di *exequatur* presentata da altri in nome suo.

Nè vi deve sorprendere che si muovano in questa materia le autorità municipali. Esse hanno un interesse specialissimo, quando si tratta di un vescovo beneviso, di un vescovo bene accetto alla popolazione, a promuovere il suo legale riconoscimento e la sua immissione nel possesso delle temporalità.

Le temporalità, signori, non appartengono al vescovo per sè stesso: voi sapete che il precetto *quod superest date pauperibus*, se è proprio di ogni cristiano, è un precetto rigorosissimo per tutti i ministri della Chiesa cristiana investiti di benefizi ecclesiastici. (*Movimenti a sinistra*)

Voi ricordate come sdegnosamente il nostro grande Poeta dicesse:

> Che quantunque la Chiesa guarda, tutto
> È della gente che per Dio dimanda,
> Non di parente, nè d'altro più brutto.

Ebbene, signori, precisamente per ragione del beneficio che può derivare alla classe povera dall'immissione in possesso dei vescovi e dei parroci, si muovono naturalmente le autorità municipali per ottenere che sia provveduto a questo speciale interesse pubblico, mercè la concessione delle mense ai vescovi, delle prebende ai parroci.

Io sono veramente meravigliato che coloro i quali mostrano tendenza a chiamare a parte dell'economia ecclesiastica, a parte dell'amministrazione dei beni della Chiesa il laicato, trovino che questo modo di procedere sia offensivo dei diritti dello Stato. A me pare invece di vedere un avviamento, ed un avviamento felice a quella riforma del patrimonio ecclesiastico alla quale noi dovremo arrivare, mercè una buona legge sul riordinamento, sull'amministrazione e la conservazione dei beni ecclesiastici, quale è quella che è stata promessa nell'articolo 18 della legge sulle guarentigie.

Nè il Governo ha proceduto in questa materia soltanto per opinione propria o per opinione particolare a questo o quel ministro: in tutti i casi, come del resto è prescritto dal regolamento menzionato e dalla legge sul Consiglio di Stato, in tutti i casi è stato sentito il parere di quel Consiglio, il quale è stato costantemente fermo nel concetto che si potesse ammettere siffatta forma di domanda dell'*exequatur*. Nè meno fermo è stato il Consiglio medesimo nel riconoscere che non era necessario che si presentasse l'originale della bolla, ma che poteva egualmente supplire la copia, quando però fosse autenticata, quando l'autenticità ne fosse assicurata.

È un principio generale, o signori, che la copia autentica equivale all'originale. Del resto, qual è lo scopo per cui al Governo si deve presentare la bolla? Lo scopo è di rendere certa la nomina, lo scopo è di fare conoscere al Governo in forma sicura che la persona che domanda l'*exequatur* è realmente investita di quel beneficio di cui chiede la temporalità. Ora mi si dica se questa certezza non risulta così dall'originale come dalla copia autentica.

Allorchè noi siamo giunti all'amministrazione dello Stato, abbiamo trovato che la questione, se pure è tale, dell'originale o della copia della bolla, era già stata dibattuta seriamente, era già stata risolta dal Consiglio di Stato, e l'amministrazione che ci ha preceduto ha seguìto quella via, a mio parere giustificata, che noi abbiamo creduto di dover continuare.

Ho letto in un diario pubblicato questa mattina una singolare notizia. Un diario, che prende il nome da Roma, riferisce che non solamente il regolamento stabilisce che si debba presentare l'originale della bolla, ma proibisce che si presenti la copia. L'autore di questa pellegrina notizia non ha tenuto esatto conto delle date, e non era bene informato della serie dei nostri regolamenti su tale materia. Egli ha confuso un regolamento vecchio del 1863, il regolamento precedente alla legge sulle guarentigie, col regolamento del giugno 1871 che si è fatto in seguito alla legge nuova.

È vero che nell'antico regolamento non solo era prescritto che si presentasse l'originale della bolla, ma era pure vietato espressamente che si presentasse la copia. E il divieto era fatto con ragione, quando si voleva aver sott'occhio assolutamente l'originale.

Ma nel compilare il regolamento nuovo, che è stato discusso ed approvato col voto del Consiglio di Stato, si tolse il divieto della copia, si cancellarono quelle espressioni, perchè si è riconosciuto, e con ragione, che l'*exequatur* avendo perduto una parte del carattere che aveva anticamente, allorchè i vescovi erano in qualche modo anche funzionari dello Stato, siccome investiti di una parte di giurisdizione esterna, si poteva concedere sulla produzione tanto dell'originale quanto di una copia equipollente.

Nei tempi in cui i vescovi erano investiti di un ufficio pubblico che interessava anche lo Stato, si comprende che lo Stato dovesse più rigorosamente esigere la produzione del titolo originale della loro nomina, e da qualche Governo si scriveva sul titolo medesimo un *nihil obstat*, o un *exequatur*, o un'altra formola che significava come il titolo potesse avere il suo corso; e così diventava un titolo comune alle due potestà, alla potestà ecclesiastica che l'aveva emanato, e a quella civile che ne aveva

ratificato il contenuto, e l'aveva reso esecutorio. Ma limitata dalla legge nuova la formalità dell'*exequatur* all'immissione nelle temporalità e agli effetti civili e giuridici della nomina, era naturale che non avesse più lo Stato un interesse così grande e assoluto di esigere la presentazione dell'originale.

È questa la ragione per cui il Consiglio di Stato ed il Governo concordi non hanno creduto che si potesse muovere un serio dubbio nell'ammettere la copia autentica come equipollente all'originale.

Del resto, io vi domando, o signori, di chi si farebbe la causa quando si volesse prendere strettamente alla lettera la parola di un regolamento che, emanato dal potere esecutivo, potrebbe quando che sia essere da esso modificato? Si farebbe la causa di quel potere supremo ecclesiastico di cui lamentiamo ogni giorno le esagerazioni.

Risulta pur troppo che in questa parte si vorrebbero tenere i vescovi incatenati a un divieto che veramente non ha nessuna ragione di essere, nè si arriva a comprendere come abbia potuto sorgere in mente umana.

Ebbene, che cosa accadrebbe quando si volesse esigere assolutamente dai vescovi la presentazione dell'originale? I vescovi, posti tra il dovere ecclesiastico e il dovere civile, si troverebbero ridotti all'impotenza di farsi riconoscere da quel Governo che essi riconoscono, dal quale desiderano di essere riconosciuti, e col quale dichiarano che intendono di stabilire e mantenere relazioni ufficiali? Si favorirebbe, o signori, quel potere supremo che io credo che a noi importi di attenuare anzichè concorrere ad aumentarlo, come si farebbe secondando i divieti non giusti del Vaticano.

*Voce al centro.* È giusto.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Nè a noi, o signori, quanto alla pratica applicazione della legge, può sfuggire il dovere che abbiamo di tenere conto del voto delle popolazioni.

Un Governo rappresentativo, o signori, si dimostra realmente tale allorchè coscienziosamente s'informa del voto delle popolazioni, e a questo voto, quando è giusto e legittimo, conforma i suoi atti.

Ora vi posso assicurare, o signori, che il voto generale ed emisso delle popolazioni di quelle diocesi in cui i vescovi sono stati muniti dell'*exequatur*, era interamente favorevole all'atto del Governo che concedeva le temporalità ai vescovi. (*Susurro*)

Il Governo, lungi dall'essere corrivo, ha voluto temporeggiare; in tutti i casi ha voluto accertare bene che l'opinione generale fosse spiegata in favore del nuovo eletto, e quando questo voto gli era bene accertato, io credo che il Governo adempisse il suo dovere e bene applicasse la legge accettando e riconoscendo quel vescovo che gli risultava desiderato e gradito dalle popolazioni. Nè il numero di questi vescovi è grande, non essendo che di 28 sopra 135 nuovi nominati dopo la legge.

In quarto luogo, l'onorevole La Porta accusava il Governo di avere concesso il *placet* a parroci nominati da vescovi non muniti dell'*exequatur*.

Ebbi già occasione di riferire alla Camera, nella Sessione precedente, come una delle più gravi questioni a cui diede luogo l'applicazione della legge sulle guarentigie, nella parte che si riferisce all'*exequatur* e al *placet*, sia stata questa che concerne i parroci, ed ai parroci aggiungo pure gli economi spirituali, poichè anch'essi hanno bisogno del *placet* governativo.

Si è domandato se il difetto di *exequatur* nel vescovo dovesse impedire al Governo di riconoscere ed accettare i parroci o gli economi spirituali da esso istituiti.

La questione era delicata e presentava certamente non lievi difficoltà. Il Governo se ne penetrò, e non una, ma più volte invitò il Consiglio di Stato a sottoporla ad attento e serio esame. Quell'eminente Consesso, dapprima in sezione unica, in seguito in sezioni unite, ha riconosciuto che il parroco nominato anche dal vescovo che non avesse ottenuto l'*exequatur*, poteva essere munito di *placet* dal Governo, quando nulla vi fosse da opporre alle sue qualità personali.

Il motivo che ha guidato il Consiglio di Stato, e quindi il Governo che ne seguì il voto, è che, se bene si esamina lo spirito della legge nuova, lo *exequatur* si riferisce soltanto all'immissione nella temporalità ed all'estrinsecazione di tutti quegli atti i quali possono produrre effetti civili e giuridici non più all'esercizio del ministero religioso o spirituale, dal quale la nomina dei parroci dipende.

E così, per chiarire meglio il mio concetto, vi farò osservare, che se un vescovo che non abbia l'*exequatur* volesse agire in giudizio per difendere un diritto qualunque, come vescovo, non sarebbe riconosciuto dai magistrati. Il vescovo che come tale fosse chiamato a far parte dell'amministrazione di un'opera pia e, non avendo l'*exequatur*, pretendesse di prendere parte all'amministrazione, giustamente verrebbe respinto dall'autorità civile. Così avverrebbe in tutti gli altri atti esteriori aventi un carattere giuridico e tendenti a produrre un qualche effetto civile.

Ma così non è sembrato che debba essere per ciò che riguarda il puro esercizio del ministero religioso, l'esercizio della giurisdizione spirituale e perciò la nomina dei parroci.

Intorno al ministero religioso si è ritenuto che il

principio di separazione tra lo Stato e la Chiesa, tra le due podestà, che noi abbiamo inaugurato, e che è la base della legge sulle guarentigie, l'astensione nostra da ogni immistione negli atti religiosi e spirituali, vietavano assolutamente di ritenere che l'*exequatur* potesse ancora avere qualche relazione anche cogli atti dipendenti dal ministero spirituale e dalla giurisdizione religiosa.

E che così debba intendersi l'articolo 16 della legge del 13 maggio 1871, appare primieramente a chi lo ponga a raffronto coll'articolo 18 col quale è collegato.

L'articolo 16 intanto conserva provvisoriamente il diritto di *placet* e di *exequatur*, in quanto non abbiamo avuto modo ancora di regolare l'amministrazione e la conservazione della proprietà ecclesiastica.

Si è fatto così dipendere espressamente la conservazione dell'*exequatur* e del *placet* dall'adempimento di una condizione, cioè dalla pubblicazione della legge sopra la proprietà ecclesiastica promessa dall'articolo 18. Ma se l'*exequatur* si riferisse ad altra cosa che fosse estranea alle temporalità ed agli effetti civili e giuridici, se si riferisse anche al ministero religioso, voi comprendete che non sarebbe stato ragionevole il farne dipendere la conservazione da una sola causa, quella dei beni temporali, la quale può benissimo su di esso avere un'influenza, ma non avrebbe in tale ipotesi un'influenza esclusiva.

Il concetto del legislatore di limitare l'effetto dell'*exequatur* alle temporalità, si fa anche più chiaro da ciò che noi, dopo aver fatto la legge sulle guarentigie, abbiamo approvato e promulgato l'altra legge, menzionata dall'onorevole La Porta, che non l'ha approvata, nè io l'approvo intieramente; l'altra legge che ha modificato tre articoli del Codice penale, e fra questi abrogò quello che conteneva precisamente la sanzione contro quei novelli beneficiati i quali vanno nella sede del loro beneficio, e ne esercitano gli atti religiosi, senza avere ottenuto nè l'*exequatur*, nè il *placet*.

La legge antica era molto severa a questo riguardo. Era ai contravventori comminata la pena del carcere, che poteva andare fino a sei mesi, ed inoltre una multa non leggiera: noi abbiamo cancellata questa sanzione.

Ora, dunque, io vi domando, o signori, che cosa si potrebbe fare dal Governo per guarentire l'osservanza dell'*exequatur* e del *placet*, quando lo si volesse pure estendere agli atti del ministero religioso?

**GUERRIERI GONZAGA.** Ristabilire la sanzione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Dice benissimo l'onorevole Guerrieri, il quale è un amico del tempo antico in questa materia e non vede la nuova legge di buon occhio: conviene ristabilire la sanzione; ma allora io domando all'onorevole Guerrieri se questo egli pretende che si faccia dal Governo. Il Governo ha pur fatto qualche passo in questa via, perchè, come accennava l'onorevole La Porta, noi abbiamo inserito nel progetto di Codice penale uno di quegli articoli che credo con troppa larghezza sia stato abrogato nel 1871; ma non abbiamo nulla fatto e nulla proposto per ciò che riguarda la sanzione dell'*exequatur* per gli atti religiosi, poichè crediamo che a questa materia assai meglio si potrà provvedere allorchè ci occuperemo della legge promessa coll'articolo 18 che è destinata a fare sparire in tutto l'*exequatur* e il *placet*.

Permettetemi ancora, o signori, che io vi tocchi alcune singolari conseguenze che deriverebbero dal sistema di coloro i quali vorrebbero negare assolutamente il *placet* ai parroci ed altri curati od economi spirituali che fossero nominati dai vescovi sforniti della ricognizione governativa.

Non accordando il *placet*, noi avremmo, o signori, in primo luogo una gran parte delle popolazioni di città e campagne prive di parroci, prive di sacerdoti che abbiano cura d'anime, ed io vi domando, se credete che questo stato di cose farebbe benedire voi ed il Governo.

Io credo che ci farebbe maledire tutti dalle popolazioni che sono fortunatamente attaccate alla loro religione e mal sopporterebbero che ne fosse loro impedito il culto colla privazione dei parroci o loro vicari.

In secondo luogo, che cosa avverrebbe delle parrocchie di diritto patronale le quali sono numerose in Italia?

Anche i diritti dei patroni rimarrebbero tutti delusi, poichè il parroco presentato dal patrono ed istituito dal vescovo che non ha l'*exequatur*, non potrebbe essere riconosciuto dal Governo, e così le nomine fatte dai patroni rimarrebbero senza effetto.

Ma c'è un'altra conseguenza molto più grave sulla quale chiamo intera l'attenzione della Camera, ed è che in virtù del diritto canonico le nomine finirebbero per devolversi tutte al Sommo Pontefice.

Voi non ignorate, o signori, che quando il collatore ordinario trascura per un determinato tempo di fare le nomine, il diritto di nomina sale gradualmente sino al Pontefice, e vi sale o per il diritto di devoluzione, o per quelle riserve contro cui i liberali canonisti italiani hanno tanto declamato.

Ebbene, siccome i nominati dal Pontefice non hanno bisogno d'altro per ottenere l'*exequatur*, poichè il Papa non ha mestieri, come i vescovi, del no-

stro *exequatur*, ne avverrebbe che noi saremmo obbligati a dare l'*exequatur* ai nominati per devoluzione e per riserva, e negheremmo di dare il *placet* a coloro che sarebbero nominati dai collatori ordinari: andremmo precisamente in senso contrario a tutti i principii dei più liberali scrittori di diritto ecclesiastico.

Uscendo finalmente dalla materia beneficiaria, vengo ad un'altra parte, a quella cioè che riguarda gli atti dell'autorità ecclesiastica che fossero lesivi dei diritti privati o dei diritti pubblici, oppure contrari alle leggi dello Stato.

L'onorevole La Porta mi chiedeva, che cosa intende di fare il Governo per l'esecuzione della disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 17, il quale stabilisce che sono privi di effetto gli atti ecclesiastici contrari alle leggi dello Stato o all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e che vanno soggetti alle leggi penali, se costituiscono reato.

La via che deve tenere e che tiene il Governo in simili circostanze, è molto semplice e chiara. I difensori dei diritti privati e pubblici in una società ben regolata quali sono? Sono i magistrati; ebbene, ogni volta che un diritto privato sarà offeso da un atto dell'autorità ecclesiastica, la persona offesa andrà a lagnarsene presso i magistrati, e ne otterrà la dovuta riparazione. Se si tratterà di un diritto pubblico, l'autorità costituita per difendere i diritti pubblici o per agire contro tutti i cittadini che si rendono colpevoli di reati, eserciterà il suo ministero, senza guardare se l'offensore od il colpevole sia investito di cariche ecclesiastiche od un laico.

L'onorevole La Porta toccava un tasto molto delicato, chiedendoci: che farete voi del Sillabo? Che conto faranno i magistrati del Sillabo? L'ammetteranno come una legge dello Stato?

La questione è molto grave, ma credo che l'onorevole La Porta l'abbia rivolta ad un'autorità incompetente a pronunciare in questo recinto. Come magistrato, quando farò ritorno al mio seggio, cosa che mi auguro, darò su questa questione il mio voto, come sono certo che lo daranno saviamente e francamente tutti i magistrati italiani ogni volta che saranno chiamati ad occuparsi d'atti lesivi dei diritti pubblici o privati che fossero emanati in appoggio del Sillabo.

Non credo quindi che sia mio dovere d'inoltrarmi maggiormente in codesta questione, ma piacemi di assicurare la Camera che non abbiamo punto a temere delle disposizioni del Sillabo, e come non derivò in passato, così non deriverà da esso in avvenire alcun nocumento agli interessi pubblici o privati dello Stato.

Passo alla legge che è stata promessa coll'articolo 18, di quella delle guarentigie.

L'onorevole La Porta si è mostrato sollecito che venga adempiuta la promessa scritta in quell'articolo.

Io credo, o signori, che nè l'amministrazione precedente nè l'attuale abbiano mai perduto di vista l'impegno che si è contratto colla disposizione di siffatto articolo.

Poco dopo la promulgazione della legge è stata costituita una Commissione, composta di autorevoli persone molto competenti in questa materia, e le fu dato incarico di studiare e proporre un progetto di legge. La Commissione era presieduta dal compianto e venerato cavaliere Des Ambrois.

Quando giunsi alla direzione degli affari della giustizia, siccome io aveva l'onore di appartenere a quella Commissione, alla quale apparteneva anche l'onorevole Bonghi, mi sono curato di surrogarmi e di surrogare anche qualche altro membro che non era più in condizioni di occuparsi di quell'incarico.

La Commissione ha fatto lunghi e seri studi, ha sollevato diversi gravi punti di questione, i quali vogliono essere risoluti per poter quindi venire alla compilazione definitiva di un progetto di legge che corrisponda a quei principii liberali che inspirarono la legge del 1871 nella parte che riguarda le relazioni dello Stato colla Chiesa.

Il Governo si occuperà ulteriormente di questo grave argomento, e spera di potere quanto prima sottoporre alla Camera un progetto il quale possa, come io diceva, corrispondere a quei principii di libertà che, a nostro modo di vedere, lo debbono informare.

Voi comprendete, come sarebbe follia il pensare a presentarvi una legge di tanta mole e di tanta importanza nelle condizioni in cui si trova attualmente il Parlamento.

Molte sono, e secondo alcuni sarebbero anche soverchie, le leggi che si trovano dinanzi al Parlamento: sarà difficile che le più importanti possano essere da voi discusse ed approvate. Sarebbe quindi, ripeto, una specie di stoltezza od illusione il volere portare in questo momento dinanzi al Parlamento una legge di tanto rilievo.

Il Governo continua a fare i suoi studi (*Movimenti e risa a sinistra*), e non ritarderà, per quanto dipende da lui, a tradurli in un elaborato progetto e sottoporlo alle vostre deliberazioni in tempo opportuno, imperocchè noi siamo persuasi che molte questioni, che ora agitano i partigiani delle diverse opinioni in questa materia, riceveranno da quella legge la loro soluzione, e che la pace fra i diversi

partiti su questo spinoso argomento sarà molto probabilmente dalla medesima assodata.

Mi rimane ancora a dire poche parole sul contegno tenuto dal Governo relativamente ad un movimento elettorale, per verità molto limitato, che si è manifestato in qualche parte del regno circa la nomina dei ministri del culto.

Il Governo si è attenuto, come era suo dovere, alla prescrizione della legge ed allo stato attuale del diritto ecclesiastico: esso non ha eccitato nè favorito quelle nomine, nè le ha contrariate; esso si è limitato ad esercitare la missione sua, che è quella di impedire che da tali nomine derivassero perturbazioni nell'ordine pubblico o lesioni di legittimi diritti.

Io non credo che, come taluno suppose, allorchè ebbi la prima volta a dire innanzi alla Camera qualche parola sopra quest'argomento, io abbia detto parola che potesse suonare un qualunque eccitamento: io manifestai soltanto l'opinione, che anche adesso confermo, che cioè dalla partecipazione del laicato nella nomina dei ministri del culto della religione cattolica, quando essa non si faccia tumultuariamente e per arbitrio, ma regolarmente, potranno derivare grandi benefizi alla società religiosa cattolica. Io diceva allora che la cosa non sarebbe punto nuova, che sarebbe un ritorno alla disciplina antica della Chiesa; ma non credo di aver detto, anzi posso francamente dichiarare che non dissi che questo si potesse fare per ingerenza governativa, e molto meno per autorità privata.

Ad ogni modo, il Governo, il quale rispetta tutte le opinioni, e rispetta pure tutti gli atti che non offendono l'ordine pubblico, si è attenuto al sistema di astensione e di osservazione sempre che gl'interessi dell'ordine pubblico non venivano compromessi.

Io vorrei sperare che queste dichiarazioni valgano a persuadere l'onorevole La Porta ed i suoi amici che il Governo non poteva tenere, in faccia alla legge in vigore sul nuovo diritto ecclesiastico, una condotta diversa da quella che ha tenuto sopra i vari punti toccati nell'interpellanza.

Noi divergiamo dagli uomini che siedono su quei banchi (*Indicando la sinistra*) intorno al principio da cui muove la nostra politica ecclesiastica; noi divergiamo intorno all'apprezzamento della legge del 1871; noi consideriamo quella legge da voi disapprovata come un grand'atto politico; noi la consideriamo come quella a cui dobbiamo principalmente lo avere potuto venire tranquillamente a stabilire le nostre tende a Roma (*Vive denegazioni a sinistra*), ed a cui dobbiamo l'esservi pacificamente rimasti sino al giorno d'oggi.

Signori, permettetemi che vi esprima interamente il mio pensiero, come voi avete espresso il vostro.

Io ho la profonda persuasione che a questa legge noi dobbiamo la vita tranquilla e pacifica che abbiamo menato nei cinque anni dacchè ci troviamo in questa metropoli del mondo cattolico; noi dobbiamo a questa legge, se gli stranieri che vengono in Roma preoccupati da idee strane come se qui regnasse un grande disordine religioso, rimangono maravigliati ed edificati della quiete e dell'ordine che vi regna, sia politico, sia civile, sia religioso.

*Voci a destra.* È vero!

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Questa nostra politica dunque non potrebbe essere mutata, o signori, se non mutando la legge da cui trae la sua vita.

Questa politica non è solamente conforme alla legge, ma, permettetemi che ve lo dica, essa è conforme ai veri interessi italiani, poichè l'Italia ne ha ritratti quei frutti che io vi ho accennato, e se italiana deve dirsi quella politica che giova all'Italia, io vi sfido, o signori, a trovarne un'altra che meglio di questa ci abbia giovato.

E chi oserà, o signori, di venire a proporre innanzi al Parlamento, di venire a proporre innanzi all'Europa civile, che quella legge in cui noi abbiamo impegnata la nostra dignità e la nostra lealtà venga mutata? Ebbene, la politica sulla materia religiosa non potrebbe essere mutata, se non mutando quella legge.

Non vi fermate, o signori, non arrestate la vostra attenzione sopra cose secondarie e di minima importanza, come sono i fatti che una bolla sia presentata in originale, od in copia, che una domanda sia fatta in questa o quella forma. Queste, permettetemi che ve lo dica, sono questioni molto secondarie; ciò che importa di vedere è, se noi abbiamo dato l'*exequatur* od il *placet* ad uomini indegni, ad ecclesiastici che abbiano turbato il paese (*Mormorio a sinistra*), che abbiano male corrisposto agli atti, alle concessioni governative. Ebbene, io ho l'onore e il conforto di assicurare la Camera che nessuno di questi fatti si è ancora verificato, nessuna di queste delusioni ebbe ad amareggiare il Governo.

Se quindi questa politica è conforme allo spirito della legge e risponde ai veri nostri interessi, io vado sicuro che non sarà certamente una rappresentanza italiana quella che concepirà l'idea infelice di commettere il grave errore di mutarla; errore di cui il paese sentirebbe al più presto le più

funeste conseguenze. (*Vivi segni di approvazione a destra e al centro*)

**LA PORTA.** L'onorevole ministro di grazia e giustizia, debbo dirlo con mio dispiacere, mi sembra aver voluto spostare la questione, di aver voluto passionarla a suo favore, di aver voluto risolverla con criteri differenti da quelli che erano involti nella domanda che io gli ho indirizzata.

L'onorevole senatore Vigliani doveva aver presente che egli ha combattuto, e strenuamente combattuto le prerogative dell'autorità civile. Egli doveva rammentarsi delle idee che ha sostenuto come senatore.

Sì, questa parte della legge fu combattuta, nella Camera, dall'onorevole Minghetti, nel Senato, dall'onorevole Vigliani; dagli onorevoli Minghetti, Peruzzi, ed altri, sotto la forma di proposte aggiuntive, e nell'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Vigliani sotto la forma di emendamenti.

Or dunque, o signori, non è più l'opposizione alla legge che non fa gradire a me il modo di esecuzione; è piuttosto per l'onorevole ministro una legge che non fu votata come egli la desiderava, e che non ha voluto eseguire come venne sancita dal Parlamento. (Benissimo! *a sinistra — Susurro a destra*) Sì, signori, io lo ripeto, l'onorevole Vigliani come senatore, nell'altro ramo del Parlamento, nulla risparmiò dei suoi mezzi oratorii, della sua dottrina, del suo zelo per sostenere l'abolizione completa di tutte le prerogative dell'autorità civile; e quando egli vide che era difficile potersi sostenere in quel terreno, e che doveva capitolare (almeno in parte, come capitolarono nella Camera le proposte dell'onorevole Minghetti) egli esclamò: « Però questo indugio, signori, nell'abbandono completo, un aggiornamento in questa questione a me sembrerebbe fatale; e come la conciliazione fra noi a me pare che intenderebbe un'altra conciliazione molto più importante, quella dell'Italia col Papato, con grande mio dolore respingo l'emendamento. » (Bravo! Bene! *a sinistra*)

L'abbandono di tutte le prerogative dell'autorità civile per la conciliazione col Papato, ecco la vostra politica ecclesiastica a bandiera spiegata!

E di queste prerogative, signori, io inverto l'ordine, prendo la più importante, e della sua importanza domanderò argomenti a chi siede a lato dell'onorevole ministro di giustizia, li domanderò all'onorevole ministro Bonghi, all'onorevole relatore dellalegge sulle guarentigie. Nella tornata del 27 maggio, discutendosi l'articolo 16, ecco cosa diceva l'onorevole ministro Bonghi il quale, dopo avere consentito l'abbandono di altre prerogative, ebbe però il merito di sostenere coloro che da questa parte della Camera e dalla parte opposta volevano risparmiato il sacrifizio di quest'ultima preziosa prerogativa della potestà civile.

L'onorevole Bonghi, che in quell'occasione, non solamente si divise da molti suoi amici, ma fu accanitamente da essi combattuto, e specialmente dall'onorevole Minghetti, espose in modo chiaro e preciso il significato dell'articolo 16, alla cui redazione era concorso l'onorevole deputato Pisanelli.

Leggo le parole dell'onorevole Bonghi, contenute nel resoconto del 17 marzo 1871:

« Oggi la Chiesa nomina all'ufficio ed al benefizio insieme, e lo Stato, col *placet* e l'*exequatur*, dà facoltà all'esercizio esterno della giurisdizione ed al godimento dei beni.

« Quando saremo in grado di sciogliere l'ufficio dal benefizio (noti bene l'onorevole ministro guardasigilli e noti la Camera), di separare due cose le quali si sono connaturate l'una coll'altra per secoli, ma che però si sono già separate in altri paesi e in diverse maniere, allora verrà il momento di considerare se l'*exequatur* ed il *placet* si dovranno abolire; allora si avrà il modo di farlo organicamente, seriamente e senza pericolo che il giorno dopo qualcheduno venga qui e si levi a dire che la Chiesa popola di nemici d'Italia le mense vescovili e le parrocchie, e manca il rimedio. »

Parole fatidiche dell'onorevole Bonghi!

Chi avrebbe detto, o signori, che il rimedio fu sancito dalla Camera, ma che esso fu impotente di fronte al modo di applicazione della legge tenuto da un ministro di giustizia che siede allato dell'onorevole Bonghi! (*Movimenti a destra*)

Sì, o signori, il concetto dell'articolo 16 fu questo, e non altro, che l'*exequatur* si applicava a tutto il beneficio, poichè non era possibile distinguere il beneficio che unisce l'ufficio ed il possesso delle temporalità. Certamente l'*exequatur* non deve applicarsi alla parte d'ordine interno, d'ordine spirituale, che non riguarda l'ingerenza, l'azione, l'interesse dello Stato, ma è l'esplicazione di quest'ordine, è la giurisdizione ecclesiastica, è l'ufficio ecclesiastico che l'*exequatur* vuole colpire, e a cui l'ha sottratto non la legge, ma il Governo che l'ha eseguita. La legge voleva, e l'onorevole Bonghi, che ne fu relatore, lo spiegò nettamente, impedire, mercè il *placet* e l'*exequatur* che vescovi nemici all'Italia potessero coprire tutte le mense vescovili, ed il Governo ha fatto in modo che questo avvenimento si compisse in onta alla legge, con pericolo e a danno della nazione.

Ma, dice l'onorevole Vigliani, mi mancò l'articolo 270 del Codice penale del 1859, la cui abrogazione il Parlamento approvò colla legge del 5 giugno 1871

Dunque l'onorevole Vigliani, per difetto di forza, per difetto di azione legislativa, non ha potuto mantenere l'esercizio delle prerogative del *placet* e dell'*exequatur*.

Ebbene, prima di tutto, gli rispondo, altro è la sanzione penale contro un reato, altro è l'azione civile per impedire una violazione alle leggi dello Stato, per impedire che si eserciti un ufficio in offesa a una legge che lo proibisce.

E poi, ammesso anche per ipotesi, ciò che non posso ammettere come ragione, cioè che veramente era la mancanza della sanzione penale quella che impediva l'onorevole Vigliani di tenere inviolato l'esercizio delle regie prerogative, ma allora e perchè non si presentò al Parlamento a chiedere il ritorno di quella sanzione penale indispensabile alla esecuzione della legge delle guarentigie, che certo nessuno gli avrebbe negato ?

Era dovere suo di presentarsi in Parlamento, dicendo : signori, io sono impotente a fare osservare la legge se non tornate a darmi quella sanzione la cui abrogazione m'impedisce di far valere le prerogative dello Stato.

Io glie ne domando conto, e glie ne deve domandare conto la Camera.

Ma l'onorevole ministro ha sentito che queste argomentazioni erano al dissotto della sua giuridica sapienza, ed egli, per buona cautela, fa ricorso agli esempi dei suoi antecessori ed al voto dei corpi consulenti di cui si circonda l'amministrazione. Egli ha detto : io trovai la via tracciata. Io gli rispondo che in questa parte non ho l'obbligo di difendere il passato Ministero, di esaminare quale e quanta responsabilità possa spettargli ; forse sarà minima, ma in ogni modo essa non potrà coprire quella dei suoi successori.

D'altronde il precedente Ministero ha qui coloro che lo rappresentano, e potranno prendere la parola ; accenno agli onorevoli Lanza e Sella, non all'onorevole Visconti-Venosta, poichè questi ha la doppia responsabilità, quella del primo e quella del secondo ufficio nel Ministero. (*Si ride*)

Il Consiglio di Stato! Io comprendo che i ministri costituzionali possano ricorrere ai pareri del Consiglio di Stato, essendo questo il corpo consultivo legale del Governo. Ma quando mai l'avviso del Consiglio di Stato può coprire la responsabilità costituzionale di un ministro ? Quante volte i ministri hanno risolto in opposizione ai voti del Consiglio di Stato ? Ed erano nel loro diritto, perchè sono essi i soli responsabili di un provvedimento non conforme alla legge.

Ma anche l'esempio dei predecessori, anche il conforto dell'avviso del Consiglio di Stato ben sentiva il ministro che non bastava a scagionarlo dall'accusa che sotto forma d'interrogazione io gli indirizzava. Ebbene, a che cosa egli ricorse ? Egli entrò nella disamina del regolamento, nella considerazione delle formalità, onde trarne delle conclusioni per ostruire l'accusa, non per difendersi da essa.

Io vengo intanto, prima di aggiungere altre considerazioni, all'ordine dei fatti. (*Segni di attenzione*) È bene che la Camera sappia che non esistono più in Italia vescovadi in sede vacante.

Era naturale che la curia pontificia, quando scorse questo indirizzo del ministro di grazia e giustizia, quando lo vide rivelato la prima volta in questa Camera nella risposta ministeriale fatta all'onorevole Miceli, quando il giornale *L'Unità Cattolica* l'indomani subito stampò nelle sue colonne un articolo intitolato : « Principii e interpretazioni della legge delle guarentigie, » era ben naturale, dico, che la curia pontificia cercasse di usufruire i vantaggi che le erano offerti, di approfittare delle concessioni che la legge non aveva sancite.

Ed avvi altro, o signori.

Io non leggerò i nomi dei vescovadi e degli investiti in tutte le sedi del regno. Occorrerebbe molto tempo, e sarebbe cosa superflua. Ma io credo che l'onorevole ministro di grazia e giustizia non abbia avuto ben presente l'articolo 15, quando è venuto asserendo alla Camera che esso abolì per lo Stato ogni diritto di prerogativa e di regalia alla nomina dei benefizi minori. Ov'è nell'articolo quest'abbandono al diritto di regalia e di prerogativa ai benefizi minori ?

Se l'articolo 15 parla di benefizi maggiori, mentre che altri articoli parlano di benefizi minori e maggiori, è naturale che è limitato l'abbandono delle regalie e delle prerogative ai benefizi maggiori.

Ed infatti, o signori, è così senza dubbio.

Or bene, l'onorevole ministro di grazia e giustizia disse che non vi sono state nomine fatte dall'autorità ecclesiastica per le quali lo Stato aveva conservato il diritto di prerogativa e di regalia.

Ma è tutt'altro, onorevole ministro di grazia e giustizia, quello che sta nell'ordine dei fatti da voi compiuti.

Senta la Camera, dirò a caso alcuni nomi.

In Sicilia, la nomina ai benefizi minori davanti la sede vacante vescovile, o non provveduti dal vescovo del tempo, spettava al Re. Questa si chiamava regalia. Voi avete rinunziato di fatto a questo diritto in favore del Papa.

In Lombardia, per disposizione sovrana vigeva il diritto di prerogativa, e questo si estendeva a tutti i canonicati di cattedrale. Ebbene, furono nominati

dal Re o dal Papa i canonici di San Barnabeo, di San Matteo, di Sant'Andrea, di San Taddeo in Mantova? No, dal Papa.

Da chi fu nominato il canonico penitenziere maggiore di Pavia e l'arciprete della cattedrale di Bergamo? Sempre dal Papa. E i due canonicati della cattedrale di Como da chi furono nominati? Dal Re, cui spettava la nomina, o dal Papa, cui si abbandonò?

Gli arcivescovati e i vescovati di regio patronato? Ma, o signori, che cosa è il regio patronato? È necessario ricordarlo. È il diritto di nomina ai vescovati e agli arcivescovati riconosciuto dalla Chiesa, e sempre gelosamente conservato dai capi dello Stato, espressamente mantenuto coll'articolo 15 della legge del 1871.

L'autorità ecclesiastica, la Curia pontificia di fronte a quel diritto dello Stato non ha che l'investizione e la consacrazione.

Ebbene, dopo la legge del 1871, chi ha nominati quei vescovi? Chi ha esercitato le prerogative regie del patronato colla nomina degli arcivescovi di Palermo e di Monreale, dei vescovi di Girgenti, di Siracusa, di Piazza, di Caltagirone, di Noto, di Trapani, di Acerenza, di Capua, di San Severino, di Acerra, Nocera, Lecce? Non finirei più la storia di queste nomine di regio patronato che per legge spettavano al Re, e che per il fatto del Governo furono abbandonate al Papa.

Ed i benefizi minori di patronato regio, di nomina del Re? Quello di Reggio d'Emilia, l'arcidiaconato cattedrale di Cagliari, il priore parroco di Bonarcado in Sardegna, i canonicati di Borgo San Donnino, e di Reggio d'Emilia, benefizi di patronato di privilegio? Si sono nominati dal Re o dal Papa? Tutti dal Papa.

Andiamo, signori, all'esercizio dell'*exequatur*, all'esercizio così come è stato praticato dall'onorevole Vigliani, così come è stato da lui difeso. Egli ha assicurato che vi sono delle domande di vescovi e doppie domande, che essi riconoscono la giurisdizione dello Stato, che tutto si trova in regola.

Udite, signori, quello che c'è di fatto.

Nominati i vescovi, ricevuta la Bolla pontificia, essi hanno dato avviso all'autorità politica (alcuni almeno se non tutti), dicendo: vi partecipo la mia nomina e desidero che rimoviate ogni ostacolo all'esercizio della mia giurisdizione. È un atto di autorità ad autorità, di podestà a podestà! E voi ne foste convinti, onorevoli ministri.

Il primo scopo, cioè la facoltà della giurisdizione fu ottenuto colla prima domanda formulata con quelle parole: « rimuoverete ogni ostacolo all'esercizio della mia autorità ecclesiastica. »

Fu questo un atto di ricognizione del diritto dello Stato? Tutt'altro, è l'affermazione di una potenza di fronte ad un'altra potenza. Questa è la prima domanda che voi avete ricevuto dai vescovi, vero atto di partecipazione e d'intimazione al quale avete obbedito!

L'*exequatur* non si concedeva, ma era supplito dalla tolleranza per la giurisdizione vescovile. Occorrevano però le mense, e quindi l'atto formale dell'*exequatur*: di fronte a queste partecipazioni e intimazioni così formulate, voi non poteste dare l'*exequatur*.

Le istruzioni date ai vescovi dalla Curia pontificia erano chiare ed esplicite; nessun atto che importasse ricognizione del governo italiano, della sua legislazione, della sua prerogativa di *exequatur* per i vescovi: ecco le istruzioni.

Vediamo come per non contraddirle si usarono i sotterfugi, nei quali sono maestri i preti, come lo sono di casuistica e di restrizioni mentali.

Il problema a risolvere era questo: ottenere l'*exequatur*, la facoltà della giurisdizione e il possesso dei beni senza riconoscere il Governo che doveva concederli. Allora si è combinato che cittadini e sindaci facessero la domanda dell'*exequatur* pei vescovi; questa domanda si è inviata al Ministero per mezzo della procura generale, o di un deputato di destra o di sinistra, non importa, non sta qui la questione. Ma la domanda non è del vescovo, il vescovo non vi ha domandato l'*exequatur*.

Il Ministero ha scritto alla procura generale e ha detto: informatevi se il vescovo accetterebbe l'*exequatur* o no. E il vescovo ha risposto: ma certamente, accetto il possesso dei beni, la mensa episcopale, che mi è tanto necessaria, non mi oppongo, perchè è mia; egli ha consentito che gli restituiate la roba sua, e così non si è opposto alla concessione che gli volevate fare.

È questo un atto di ricognizione dello Stato? Niente affatto.

È stata presentata al Ministero una bolla originale? Niente affatto.

Voi sapete quanti sotterfugi si sono usati per potere esimersi dalla presentazione della bolla. Non ignorate che vi sono le bolle *ad populum*, *ad clerum*, *ad vassallos* (nella Chiesa vi è anche questa denominazione, come vi è quella del feudo e del fidecommesso, non vi maravigli il nome). Si è presa una bolla *ad clerum*, di quelle che stanno affisse nelle sagrestie, è andato un impiegato comunale, che ha preso una bolla stampata con cui si avvisa il clero della nomina del vescovo, si è portata ad un notaio, perchè se si mandava stampata si vedeva anche senza leggerla, che essa non era la bolla di nomina, se ne è fatta una copia legalizzata, e questa copia

si è trasmessa al ministro, e il ministro si è dichiarato contento; ha creduto soddisfatte le esigenze della legge, dei decreti, dei regolamenti.

È questa la bolla prescritta dal regolamento perchè sia concesso l'*exequatur?*

Onorevole ministro della giustizia, è un modo serio, degno d'un Governo costituzionale che tiene al rispetto delle leggi, quello non solamente di permettere, di non contraddire l'elusione, la violazione della legge, ma di rendersi complice negli atti che la eludono e la violano, e di venire in questa Camera a difenderli come l'adempimento di un dovere, come una soddisfazione al diritto, all'interesse dello Stato e delle popolazioni?

Onorevole ministro di grazia e giustizia, il primo dovere di un ministro costituzionale in una Camera di fronte al paese è l'adempimento, l'osservanza della legge. Questa legge voi non l'avete osservata.

Ma è egli vero che i vescovi nominati dal Papa, malgrado il diritto di patronato del Re non siano riconosciuti?

Ma essi esercitano giurisdizione ecclesiastica, e vi ha di più, essi occupano gli episcopi. E qui, avverta l'onorevole ministro, non siamo nell'ufficio di ordine spirituale, qui siamo nella giurisdizione ecclesiastica, nel possesso temporale, abitano negli episcopi l'arcivescovo di Palermo, il vescovo di Girgenti, come abitano gli episcopi tutti i vescovi di regio patronato nominati dal Papa, tutti quelli di collazione ecclesiastica non muniti di *exequatur*, non riconosciuti dallo Stato.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Se mi permette una piccola interruzione, dirò una parola sola di chiarimento.

Ho trovato qualcuno dei nuovi vescovi non muniti di *exequatur* negli episcopi, ma ho mandato ordini rigorosi perchè fossero allontanati; non so se siano stati eseguiti questi ordini, non l'ho ancora verificato (*Rumori*); quanto a me non ho ammesso alcun vescovo ad abitare l'episcopio prima della concessione del regio assenso.

**LA PORTA.** Signori, la gestione dei benefizi vacanti è tenuta dagli Economati; gli Economati dipendono dal ministro di grazia e giustizia, il ministro di grazia e giustizia ha provveduto ben tardi, e credo che non ignori che i suoi provvedimenti non sono eseguiti, perchè i vescovi esercitano tranquillamente dai loro episcopi la giurisdizione ecclesiastica.

Volete poi un'altra prova del riconoscimento della giurisdizione ecclesiastica dei vescovi non muniti di *exequatur?*

Il Governo ha dato il *placet* ai parroci che essi hanno nominato, a parroci nelle diocesi di Parma, di Siracusa, di Palermo, di Capua, di Girgenti, di Ariano, di Pavia, di Como, di Cremona, di Modena, di Carpi, di Borgo San Donnino, di Sessa, di Venafro e di altre diocesi, a parroci nominati da vescovi non riconosciuti dallo Stato.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia riconosce che questa fu una grave questione; ma sapete come fu risolta? L'ufficio di parroco, disse egli, è un ufficio spirituale. Adagio, onorevole ministro, l'ufficio spirituale, lo sa egli meglio di me, si è quello di benedire, consacrare, di ordinare sacerdoti, di confessare, dare la facoltà di confessare, ma l'investitura beneficiaria, il dare il governo di una parrocchia è ufficio di giurisdizione. (*Si parla*)

Questa facoltà non si può esercitare senza l'assenso regio. E facendola voi esercitare dai vescovi non muniti di *exequatur*, dando il *placet* regio ai parroci nominati da quei vescovi, voi avete riconosciuta una giurisdizione esercitata in offesa alle leggi dello Stato.

**PRESIDENTE.** Facciano silenzio!

**LA PORTA.** Conchiudo. Comprendo che gli onorevoli Vigliani e Minghetti abbiano vagheggiato un ideale creato dalla loro immaginazione, che abbiano voluto chiudere il libro della storia italiana e delle legislazioni straniere per condannare le prerogative giurisdizionali dello Stato; comprendo che abbiano chiuso gli occhi alla realtà per combattere in difesa del potere ecclesiastico. Ne avevano il diritto l'uno come senatore, l'altro come deputato. Ma come ministri dovevano ricordarsi che queste prerogative sono sancite dalle leggi dello Stato. Essi dovevano aprire il volume delle leggi per osservarle, non per ricordare le loro opinioni difformi, che non poterono prevalere nel terreno legislativo, e per farle oggi trionfare contro la legge che avevano l'incarico di eseguire.

È dunque naturale di non potermi dichiarare soddisfatto.

Io vorrei presentare alla Camera una risoluzione semplice e chiara che invitasse il Governo all'osservanza della legge per l'interesse dei diritti e delle prerogative dello Stato. Ma siccome i fatti che vi ho narrato non sono tutti quelli che in questa materia si possono addurre; siccome altri fatti si addurranno dagli onorevoli miei amici che prima di me presentarono domande d'interpellanze od interrogazioni; siccome ignoro le spiegazioni che ad essi opporranno gli onorevoli ministri, così mi riservo, dopo queste spiegazioni, di presentare coi miei amici un'unica risoluzione. Io credo che, dopo che la questione è sollevata, è bene che la Camera la discuta, è bene che la risoluzione presentata sia una sola, per fissare meglio l'indirizzo della discussione cui darà luogo.

Per me, e per i miei amici io credo che l'unico sistema che abbiamo per ora a propugnare sia quello di stare alla schietta e rigorosa osservanza di questa legge.

E poichè il presidente non mi darebbe la parola dopo che io avessi finito di dire, io pregherò l'onorevole Vigliani (se egli continuerà ancora su quel seggio) di andare adagio colla legge per l'ordinamento dei beni ecclesiastici, poichè se essa fosse inspirata ai concetti dell'onorevole Minghetti ed al suo, io non credo che ne verrebbero quei vantaggi che egli ha preconizzati pel clero, per la Chiesa, per lo Stato. Niente affatto, poichè perdurando il privilegio del fedecommesso beneficiario, essendo cioè unito l'ufficio al possesso dei beni, ed essendo le nomine ecclesiastiche tutte a discrezione dell'autorità pontificia a cui furono sacrificati i diritti del laicato, dei vescovi, dei capitoli, dei concili, attuandosi i concetti ministeriali si completerebbe il dispotismo del basso clero, spogliando la società civile di ogni diritto e di ogni difesa.

L'amministrazione in mano di enti ecclesiastici, ossia di laici presieduti dal vescovo o dal parroco, come erano le famose congregazioni diocesane e parrocchiali, e l'abbandono dell'assenso regio, di quest'anticaglia, come l'ha chiamata sempre, sino dal 1871, l'onorevole Minghetti, darebbe sul possesso dei beni ecclesiastici libero campo a quella autocrazia pontificia che sarebbe assoluta nella giurisdizione e nelle elezioni ecclesiastiche.

Dio salvi il laicato, il clero cattolico, la società civile e lo Stato da simili proposte degli onorevoli Minghetti e Vigliani!

Dunque io, nella mia risoluzione, non invito l'onorevole ministro a presentare una legge, poichè coi criteri che io riconosco in lui e nell'onorevole Minghetti, presidente del Consiglio, io la riterrei non di vantaggio, ma di pregiudizio all'interesse del laicato cattolico, della società civile e della difesa dello Stato. (Bene! *a sinistra*)

**MINGHETTI**, *presidente del Consiglio*. Abbia la bontà di leggere la sua risoluzione.

**PRESIDENTE**. Onorevole La Porta, il regolamento le dà il diritto, nel caso che non sia soddisfatto della risposta data dall'onorevole ministro, di presentare una risoluzione...

**LA PORTA**. Vi rinuncio.

**PRESIDENTE**. Se ella vi rinuncia...

**LA PORTA**. Io rinuncio a presentare una risoluzione da me solo, poichè, siccome fu presentata un'interpellanza dell'onorevole Mancini ed un'interrogazione dell'onorevole Cordova, interpellanza ed interrogazione alle quali sono persuaso che l'onorevole Minghetti risponderà il più presto possibile, io credo che convenga presentare un'unica risoluzione concertata coi miei amici, dopo aver sentito le spiegazioni del Governo sui fatti, sui quali sarà ancora interrogato.

**PRESIDENTE**. Onorevole La Porta, mi permetta che le osservi che il presentare una risoluzione è un diritto individuale dell'interpellante; egli se ne può giovare o rinunziarvi.

Quanto all'interpellanza dell'onorevole Mancini ed all'interrogazione dell'onorevole Cordova, spetta alla Camera il decidere se esse debbano o no aver luogo; e quando si decida in senso affermativo, l'onorevole Mancini avrà diritto di presentare una risoluzione come lo ha lei; l'onorevole Cordova invece non ha nessun diritto di presentare una risoluzione, perchè non fa che una interrogazione; ma questo pure dipende dalle deliberazioni della Camera.

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**. Io ebbi occasione di dire nell'ultima tornata nella quale mi trovai presente alla Camera, che mi pareva molto opportuno che l'onorevole Mancini e l'onorevole Cordova parlassero, anzi parlassero i primi, poichè avevano quasi una priorità d'iscrizione sulla risoluzione che l'onorevole La Porta avrebbe dovuto presentare.

Io comprendo benissimo che se l'onorevole La Porta si fosse dichiarato soddisfatto, l'onorevole Mancini avrebbe potuto dire: io vi presento la mia interpellanza perchè non sono rimasto contento delle risposte che avete dato all'onorevole La Porta, ed è perciò che voglio muovere altre questioni. Ma allo stato attuale delle cose, gli argomenti di queste varie interrogazioni essendo tanto affini fra loro, non so comprendere quale sia la differenza fra gli uni e gli altri e perchè l'onorevole Mancini non voglia parlare sopra la mozione La Porta.

Ripeto che parmi potrebbe essere ottima cosa che primi a parlare sopra la mozione dell'onorevole La Porta, fossero e l'onorevole Mancini e l'onorevole Cordova. Naturalmente sarà per noi un dovere di rispondere ad essi senza uscire dalle prescrizioni del regolamento e senza fare tre interpellanze successive sopra quest'argomento.

A me pare che ciò sia molto opportuno per risparmio di tempo, e desidero più d'ogni altro sentire l'onorevole Mancini su questa materia. Io anzi lo prego vivamente di riguardarsi come già iscritto affinchè possa rivolgere al Governo tutte quelle domande che egli crederà, purchè non avvenga che, esaurita questa interpellanza, si dia principio ad

un'altra della quale io non comprendo la portata, nè il fine; e poi ad una terza.

Ora vengo all'onorevole La Porta.

Io amo di constatare che egli non domanda alcuna modificazione alla legge esistente; egli ha accusato soltanto il Governo di non avere adempiuto alla legge, anzi di averla violata. Questa è la tesi che ha sostenuto recisamente, e sopra di essa noi siamo pronti di accettare la discussione, e preghiamo la Camera a volerla fissare per lunedì.

*Voci.* Domani! domani! (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** La Camera delibererà su questo dopo.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** La questione è di molta importanza. Si tratta di esaminare se il Governo ha o no adempiuto la legge, se l'ha o no violata.

L'onorevole La Porta mi permetterà che io risponda, quando saremo a discutere la risoluzione da lui proposta.

Per ora mi scolperò di due soli appunti. Egli ha detto: voi volete coprire la vostra responsabilità dietro il Ministero precedente, e dietro l'opinione del Consiglio di Stato. Ciò è inesatto: noi abbiamo detto, e diciamo che l'interpretazione data da noi, l'abbiamo trovata applicata già dal Ministero precedente: l'abbiamo creduta savia e ragionevole, e per questo l'abbiamo seguìta; per conseguenza la responsabilità l'assumiamo piena ed intera.

Quanto al Consiglio di Stato, è la legge stessa che prescrive che debba sentirsi il suo parere: e certamente, su questa materia, non si negherà che l'autorità di così eminente Consesso, ripetutamente pronunziatosi, e a sezioni separate, e a sezioni riunite, non abbia un grande peso; ma quest'autorità non è punto politica; davanti alla Camera il Ministero è, e rimane direttamente responsabile dei suoi atti.

Vede dunque l'onorevole La Porta che noi non cerchiamo di metterci sotto l'usbergo di esempi precedenti, nè di consigli di un corpo eminente ed autorevole.

A tutte le altre osservazioni io risponderò poi più lungamente.

Certo vi è un conflitto fra la Chiesa e lo Stato: questo conflitto potrà avere diverse forme nei vari paesi, a seconda delle loro tradizioni, delle loro leggi, dei loro interessi.

Noi crediamo di sostenere questo conflitto in un modo che è conforme alle tradizioni, alle leggi, ed agli interessi veri dell'Italia.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare per un richiamo al regolamento.

**NICOTERA.** Il nostro regolamento prescrive che dopo svolta l'interpellanza, udita la risposta del ministro, l'interpellante deve dichiarare se è o no soddisfatto, e nel caso che non si dichiari soddisfatto, deve presentare una risoluzione. Ma io debbo ricordare all'onorevole nostro presidente, e debbo ricordarlo pure all'onorevole presidente del Consiglio (il quale se l'altro giorno avesse aderito a quello che io proponeva, oggi non ci troveremmo in questa posizione) che il regolamento assicura anche il diritto dell'interpellante di svolgere la sua interpellanza.

Se il mio amico La Porta presentasse oggi una risoluzione, sarebbe pregiudicato il diritto degli altri interpellanti.

**PRESIDENTE.** Non c'è diritto. La Camera può anche non ammettere le altre interpellanze.

**NICOTERA.** Scusi, onorevole presidente, lasci che io esprima tutto il mio concetto. È vero che questa volta gli interpellanti seggono entrambi da questa parte; ma facciamo l'ipotesi che uno degli interpellanti sedesse da questo lato, e l'altro dall'altro lato della Camera, col principio che non debba tenersi conto del tempo in cui ciascuno di essi ha presentata l'interpellanza potrebbe accadere questo. Io presenterò, per esempio, una interpellanza sopra un dato argomento; dieci giorni dopo, il mio amico personale Pisanelli ne presenterà un'altra sullo stesso argomento, il ministro accetterebbe l'interpellanza dell'onorevole Pisanelli e non la mia, e direbbe: onorevole Nicotera, sarete il primo a parlare sulla risoluzione che presenterà l'onorevole Pisanelli, e direte tutto quello che vorrete. Ma l'onorevole presidente e la Camera intenderanno bene, che la risoluzione che si presenta non è che il risultato del concetto che l'interpellante si forma sulla risposta del ministro. Nel caso attuale poi come volete che oggi il mio amico La Porta si possa formare un concetto completo, quando una parte dell'interpellanza sullo stesso argomento, che può racchiudere o sviluppare fatti diversi, non è stata ancora intesa? Potrebbe anche accadere che l'onorevole La Porta modificasse la sua risoluzione dopo le nuove risposte del Ministero.

Quindi io dico, che per rispettare il diritto, che il nostro regolamento assicura a ciascuno di noi, per non stabilire un precedente pericoloso, tanto per l'una parte che per l'altra, è utile, è necessario (ed il mio amico La Porta ha fatto cosa savissima, di cui gli rendo infinite grazie), è necessario che la Camera lasci svolgere l'interpellanza all'onorevole Mancini, e che il Ministero gli risponda. Dopo l'onorevole Mancini vedrà se dovrà presentare una risoluzione, alla quale non è vietato di associarsi al mio amico La Porta, come non è vietato a me, come non è vietato all'onorevole Guerrieri-Gonzaga (e cito l'onorevole Guerrieri-Gonzaga perchè il ministro di

grazia e giustizia lo additava come uno della vecchia scuola, del vecchio sistema, e probabilmente questa volta egli potrà trovarsi d'accordo con noi che siamo pure della vecchia scuola, e confessiamo che la nuova, alla quale vorrebbero avviare il paese l'onorevole ministro di grazia e giustizia e l'onorevole Minghetti, non ci persuade troppo, appunto perchè è troppo nuova) (*Ilarità*); dunque, diceva, ciascuno di noi può associarsi alla risoluzione che presenterà l'onorevole Mancini.

Nulla vi è quindi che non sia strettamente conforme al nostro regolamento. L'onorevole La Porta ha dichiarato che non è soddisfatto; sarebbe pronto a presentare una risoluzione; ma, siccome l'argomento non è stato ancora completamente svolto, siccome resta un interpellante il quale probabilmente dirà delle cose nuove, ed al quale l'onorevole ministro risponderà delle cose nuove, così egli saviamente sospende la presentazione di una risoluzione, e si riserba di unirsi all'onorevole Mancini quando presenterà la sua.

È nell'interesse del Ministero di fissare il tempo più breve per la continuazione di questa discussione. Ed in verità non ci si perde niente. L'onorevole presidente del Consiglio ha detto: fisseremo il giorno di lunedì per la discussione della risoluzione che presenterà l'onorevole La Porta. Ebbene, fissiamo per lunedì lo svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole Mancini. Non dubiti l'onorevole Minghetti che la risoluzione sarà presentata.

Pregherei quindi l'onorevole presidente del Consiglio di non opporsi, e di lasciar mettere all'ordine del giorno di lunedì lo svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole Mancini, e finiremo più presto.

**PRESIDENTE.** Onorevole Nicotera, le rinnovo la mia osservazione che il diritto d'interpellanza è individuale, e non può essere condiviso da altri. L'onorevole La Porta avendo svolto la sua interpellanza, e non essendo egli soddisfatto, ha diritto di presentare una risoluzione, diritto questo che egli può esercitare, ma non può tenere in sospeso. Io prego l'onorevole Nicotera a badare a quale inconveniente si andrebbe incontro se prevalesse il suo avviso, poichè se l'interpellante può godere del diritto di riservarsi di presentare una risoluzione, quando un altro abbia svolto la sua interpellanza, la Camera si troverebbe con due risoluzioni, ed a quale darebbe la precedenza?

L'onorevole Nicotera ha detto che si tratta di una semplice adesione, che non è un diritto che l'onorevole La Porta si riserva, ma un atto di adesione che farà alla risoluzione che l'onorevole Mancini sarebbe disposto a presentare.

Ad ogni modo a me preme di constatare che l'onorevole La Porta non ha presentato una risoluzione.

Quanto poi all'interpellanza dell'onorevole Mancini e all'interrogazione dell'onorevole Cordova, la Camera delibererà quando debbano avere luogo.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Io confesso la verità, sarà per debolezza del mio ingegno, ma non arrivo a capire quest'argomentazione.

Mi pareva naturale che l'onorevole Mancini prendesse la parola il primo, proponendo tutte le risoluzioni che gli parrà e piacerà, perchè ognuno è libero di parlare.

A dire il vero codesta è una casuistica nella quale mi smarrisco. Ad ogni modo, constatiamo intanto il fatto che l'onorevole La Porta non presenta nessuna risoluzione. Finiamo questa, e poi dopo parleremo dell'altra.

**PRESIDENTE.** Io non posso sforzare l'onorevole La Porta a presentare una risoluzione. A me incombe il dovere di constatare che non vi è risoluzione. Alla Camera poi spetta il deliberare quando l'interpellanza dell'onorevole Mancini debba aver luogo.

**LA PORTA.** È venuta questa questione di regolamento che io non credeva di suscitare colla mia dichiarazione. In verità, mi pareva così naturale che l'onorevole presidente del Consiglio accettasse la proposta di invitare l'onorevole Mancini a svolgere la sua interpellanza e a dare ora stesso continuazione a questa discussione, che credevo che, invece di presentare la risoluzione alle 5, avrei potuto presentarla alle 6 o alle 6 1/2, dopo il discorso dell'onorevole Mancini.

**PRESIDENTE.** Spetterà all' onorevole Mancini di presentare la risoluzione, ma non a lei.

**LA PORTA.** Ora io desidero sapere se l'onorevole presidente del Consiglio accetta, e per quando l'interpellanza dell'onorevole Mancini.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Io prego l'onorevole La Porta di attenersi al regolamento, occupandosi di se stesso e non d'altrui, e dichiarare se egli è o non è soddisfatto. Se non è soddisfatto, presenti una risoluzione, quando lo crede; e se è soddisfatto, non ha altro che da tacere, essendo cosa finita.

All'interpellanza dell'onorevole Mancini si penserà dopo. (*Movimenti diversi*)

**LA PORTA.** Signori, io non vorrei che per un incidente si dovesse impedire la continuazione della discussione. Non vorrei che mi si potesse attribuire un intendimento molto diverso da quello che io ho avuto nel dare uno svolgimento più logico alla discussione. Questo non altro è stato l'intendimento mio, mentre taluno ha voluto prendere questa proposta come avente scopi diversi. (*Interruzioni, movimenti*)

Ad ogni modo onde eliminare ogni dubbio, io presento la mia risoluzione: (Oh! oh! *a destra*)

« La Camera invita il Governo a tutelare i diritti dello Stato e le prerogative della potestà civile mantenute colla legge 13 maggio 1871, e passa all'ordine del giorno. »

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Prego la Camera a volere fissare il giorno di lunedì per questa mozione.

**NICOTERA.** Io non ho fatto della casuistica, anzi mi pare che ne ha fatta l'onorevole presidente del Consiglio sino dall'altro giorno.

La casuistica l'ha fatta egli, anzi, se vuole gli dica francamente quello che penso, egli ha voluto evitare che parlasse prima l'onorevole Mancini...

**TOSCANELLI.** Preciso. (*Movimenti*)

**NICOTERA...** e non ha voluto che le questioni fossero poste dall'onorevole Mancini.

Comprendo che l'onorevole Minghetti ha potuto avere le sue ragioni in questo, ma non accusi altri di casuistica.

Domando poi all'onorevole presidente sia bene determinato il diritto dei diversi interpellanti.

Quando diversi presentano una stessa interpellanza, l'onorevole presidente non può che convenire con me, che il diritto di svolgere l'interpellanza l'ha colui che primo l'ha presentata, e se si vuole pure ritenere quello del secondo, non si deve pregiudicare quello del primo, diversamente potrebbe accadere l'inconveniente al quale io ho accennato. Una interpellanza è presentata da un membro della sinistra e da un membro della destra. Al Ministero conviene più lasciar fare l'interpellanza dal membro di destra, e il membro della sinistra che l'ha presentata il primo, dovrà contentarsi di prendere la parola nella discussione generale.

Stabilito questo principio, onorevole presidente, e dal momento che l'onorevole La Porta ha creduto di darla vinta all'onorevole presidente del Consiglio, non ho più nulla da aggiungere.

**PRESIDENTE.** Mi preme di convenire coll'onorevole Nicotera che, quando una domanda d'interpellanza fu presentata da più deputati, evidentemente spetta al primo sottoscritto, a colui che fu il primo a presentarla, il diritto di svolgerla.

Nel concorrere però nell'opinione espressa dall'onorevole Nicotera, lo debbo invitare a rammentarsi che l'onorevole Mancini presentò una domanda d'interpellanza ora è qualche tempo; che quindi egli si riservò di fare istanza perchè si fissasse il giorno in cui essa dovesse aver luogo; che l'onorevole Cordova presentò una domanda di interrogazione; che più tardi l'onorevole La Porta presentò una interrogazione a un dipresso sullo stesso argomento; che la risposta a lui data non avendo potuto soddisfarlo, egli si riservò il diritto di farne oggetto d'interpellanza, e quindi insistette perchè si stabilisse il giorno in cui questa dovesse avere luogo.

Dunque, oggidì il fatto dinanzi al quale noi ci troviamo, è questo: la Camera aveva deliberato che l'interpellanza dell'onorevole La Porta dovesse avere luogo oggi, e in ordine a quella dell'onorevole Mancini la Camera non ha preso alcuna deliberazione.

Ecco qual è lo stato delle cose; ma se fosse nei termini esposti dall'onorevole Nicotera, io mi sarei trovato in dovere di essere d'accordo perfettamente coll'opinione da lui espressa.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** A me preme di dire una cosa sola.

Il Governo desidera che i più valenti oratori abbiano la parola, e l'onorevole Mancini sa che io posso dissentire da lui in molte opinioni, ma che certo so apprezzare le doti del suo ingegno e della sua facondia. Io era tanto lungi dal voler escludere l'onorevole Mancini, che anzi diceva: riteniamolo come già iscritto pel primo; sia egli che apra questa discussione; tanto era lontano l'animo mio da quel pensiero, per dir vero poco cortese e, mi permetto dire ancora, poco conveniente a cui l'ha attribuito l'onorevole Nicotera; anzi, quando si tratta di grandi questioni, al Governo interessa che esse sieno trattate da grandi oratori, e che la Camera ed il paese ne decidano con la più ampia cognizione di causa.

Adunque tutt'altro era il mio pensiero; ma io anche oggi, colpa della povertà del mio ingegno, rimango nell'oscurità la più completa sui motivi che potevano dettare all'onorevole Nicotera la sua mozione.

**PRESIDENTE.** Allora rimane inteso che l'interpellanza dell'onorevole Mancini, come l'interrogazione dell'onorevole Cordova possono trovare sede nella discussione della risoluzione presentata dall'onorevole La Porta.

**MANCINI.** Dichiaro che io mantengo il mio diritto, nè prendo parte alla discussione della risoluzione, volendo serbare la mia libertà. Così intendo fare uso delle prerogative parlamentari.

Il mio onorevole collega Nicotera ha già fatto comprendere quali conseguenze potrebbero derivare da questi mezzucci che si vorrebbero usare. Si tratta di espedienti e di artifizi i quali... (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Mancini, mi permetta che osservi che qui non si tratta niente affatto di espedienti nè di artifizi.

**MANCINI.** Io li qualifico così.

**PRESIDENTE.** Ella li qualifica malamente; ella ha diritto soltanto di mantenere la sua interpellanza,

e la Camera ha quello di stabilire se e quando debba avere luogo.

SALARIS. No, non ha questo diritto!

(*Movimenti generali — Parecchi deputati stanno in mezzo alla sala.*)

PRESIDENTE. Ma come vuole contestare questo diritto?

Intanto prego l'onorevole Salaris di fare silenzio ed i deputati a riprendere i loro posti; altrimenti non si va innanzi, e si perderà molto tempo. (*Movimenti e interruzioni*)

Prego la Camera di prestarmi attenzione.

L'onorevole Mancini aveva presentata una domanda d'interpellanza, come ho già detto poc'anzi. Ora, egli dichiara che non intende di prendere parte alla discussione che può avere luogo sulla risoluzione che è stata presentata dall'onorevole La Porta, ma fa istanza perchè la Camera deliberi se la sua interpellanza debba o no avere luogo.

TOSCANELLI. Domando la parola.

Faccio osservare alla Camera...

PRESIDENTE. Ella non ha diritto di parlare.

TOSCANELLI. Ha parlato l'onorevole Nicotera...

PRESIDENTE. Se aspetterà, le darò la parola.

TOSCANELLI. Per un appello al regolamento.

PRESIDENTE. (*Con forza*) Ella non ha diritto di parlare.

TOSCANELLI. Sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. Ella non ha la parola; debbo dare delle spiegazioni.

Prego la Camera di avvertire che la interpellanza dell'onorevole Mancini è in questi termini:

« ... chiede di interpellare l'onorevole ministro guardasigilli sulle intenzioni attribuite al Governo di accordare l'*exequatur* e il possesso delle temporalità all'arcivescovo di Ravenna, eludendo la legge sulle guarentigie del Pontefice. »

L'onorevole Mancini dichiarò che su questa parte rinunziava alla sua interpellanza, mantenendo l'altra parte che è la seguente:

« ... nonchè sopra atti e tolleranze ministeriali in materia ecclesiastica contro le leggi ed il diritto pubblico dello Stato. »

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il Governo non ha nessuna difficoltà di accettarla, ma fisseremo il giorno dopo esaurita quella dell'onorevole La Porta. (*Risa ironiche a sinistra*)

È evidente che se la mozione dell'onorevole La Porta fosse adottata dalla Camera, l'interpellanza dell'onorevole Mancini non avrebbe più luogo. (*Rumori a sinistra*)

TOSCANELLI. Domando la parola su questo incidente.

NICOTERA. (*Ridendo*) Faccio io la casuistica?

TOSCANELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non ha diritto di parlare.

Se non si ristabilisce il silenzio la discussione non può continuare.

NICOTERA. Aveva chiesto la parola unicamente sull'ordine del giorno, ma giacchè l'ho, dico che il presidente del Consiglio ha voluto dimostrare troppo che intende di che si tratta: altro che casuistica!

Se si potesse ritirare questa risoluzione, come il Ministero ritira le leggi, la ritireremmo; ma sfortunatamente non lo si può.

Io voleva osservare che, se le cose restano come sono, per fare quell'ampia discussione che desidera il presidente del Consiglio, bisogna tener conto dei nostri colleghi lontani, i quali non sanno che lunedì discuteremo di questa interpellanza, e quindi pregherei si mettesse all'ordine del giorno almeno per mercoledì.

Lunedì il Ministero consentirà si discuta quell'importante progetto di legge sulle circoscrizioni giudiziarie, non essendovi ancora un decreto come quello presentato ieri dal ministro dell'interno sul pagamento in oro dei dazi di esportazione.

LA PORTA. Dopo l'incidente che si è sollevato, e dopo le ultime dichiarazioni del presidente del Consiglio che vuol negare all'onorevole Mancini il diritto di interpellanza, che egli ha sostenuto e che i miei amici sostengono, non posso che ritirare la mia risoluzione. (*Movimenti in senso diverso*)

TOSCANELLI. Non sta in fatto che il Ministero non abbia stabilito l'epoca nella quale era disposto ad accettare l'interpellanza Mancini.

L'onorevole Mancini presentò la sua domanda di interpellanza nella tornata del 6 marzo, e al 10 marzo il presidente del Consiglio lo pregò di differirla fino al tempo nel quale fosse compiuta in Senato la discussione sul Codice penale, alla quale doveva assistere il ministro guardasigilli, e dichiarò il presidente del Consiglio, che appena quella discussione sarebbe stata ultimata, il Ministero, ben lungi dal porvi ostacolo, aveva un desiderio vivissimo che si facesse quest'interpellanza dall'onorevole Mancini.

PRESIDENTE. Onorevole Toscanelli, lasci che l'onorevole presidente del Consiglio dichiari se e quando intenda che l'interpellanza dell'onorevole Mancini abbia luogo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Poichè l'interpellanza dell'onorevole La Porta è esaurita, poichè l'interpellante non ha proposto alcuna risoluzione, e si tace; accetto l'interpellanza dell'onorevole Mancini per lunedì.

Gran maestro di casuistica è l'onorevole Nicotera, (*Si ride*) io amo invece la chiarezza e la semplicità.

Sulle altre parti del suo discorso risponderò un'altra volta; ora, come vedono, non è possibile.

**PRESIDENTE.** L'onorevole presidente del Consiglio propone che l'interpellanza dell'onorevole Mancini abbia luogo lunedì.

Aderisce a questa proposta l'onorevole Mancini?

**MANCINI.** Desidererei che avesse luogo mercoledì, perchè lunedì debbo assentarmi da Roma. Però se la Camera vuole che abbia luogo lunedì...

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Mi perdoni, onorevole Mancini, si è sollevato una questione di violazione di leggi, si è accusato il Ministero, parmi di avere il diritto che l'interpellanza abbia luogo lunedì.

*Voci.* Lunedì! lunedì!

**PRESIDENTE.** Se non v'è opposizione, l'interpellanza dell'onorevole Mancini s'intenderà fissata per lunedì.

Intanto, se la Camera ha nulla in contrario, potrebbe ora avere luogo l'interrogazione dell'onorevole Cordova, la quale è così concepita:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia sugli abusi ed inconvenienti che soffrono, per opera d'una parte del clero, i possessori dei beni delle manimorte ecclesiastiche per effetto specialmente delle istruzioni diramate in occasione del giubileo. »

L'onorevole ministro acconsente a che abbia luogo questa interrogazione?

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Questo argomento è di spettanza del mio collega il ministro di grazia e giustizia, che ora è al Senato. Proporrei quindi di riservare questa interpellanza a quando egli possa essere presente.

**PRESIDENTE.** Adunque rimane riservata.

**CORDOVA.** Proporrei che mi fosse accordata facoltà di svolgerla contemporaneamente all'interpellanza Mancini.

**PRESIDENTE.** Contemporaneamente non possono parlare. (*Ilarità*)

Se non vi sarà opposizione, s'intenderà che abbia facoltà di svolgerla dopo l'interpellanza dell'onorevole Mancini.

## INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

**PRESIDENTE.** Ora propongo alla Camera di occuparsi del progetto di legge all'ordine del giorno, e che riguarda l'affrancamento dei boschi demaniali dai diritti d'uso.

**NICOTERA.** Ieri l'altro l'onorevole ministro di grazia e giustizia chiese alla Camera di sospendere la discussione del progetto di legge sulla circoscrizione giudiziaria, perchè mancava il ministro delle finanze. Oggi lo abbiamo presente, quindi io proporrei di mettere all'ordine del giorno di lunedì questo progetto di legge dopo l'interpellanza Mancini.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Io credo che la Camera non avrà dimenticato come un giorno, parlandosi di riforme, le quali potevano produrre delle economie, e sentendo da questa parte della Camera (*Dalla sinistra*) invocare fortemente le mutazioni organiche di circoscrizioni, proruppi in una esclamazione, per verità, iperbolica, perchè dissi...

*Voci.* In America. (*Ilarità*)

**PRESIDENTE.** Non anticipino le parole. (*Ilarità*) Continui, onorevole ministro.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Dunque io dissi, con una espressione iperbolica, che mi pareva opera molto ardua, perchè avrebbe urtato una infinità di interessi locali; che però quel ministro che l'avesse fatta, avrebbe potuto rendere un servizio e nell'interesse dell'amministrazione, ed anche della economia, ma soggiunsi che quel poveretto avrebbe dovuto andarsene in America.

Da quel giorno, forse allo scopo di mandarmi in America (*Ilarità*), ma non finirono più le istanze vive specialmente da questa parte della Camera (*La sinistra*), e mi pare che vi siano stati due ordini del giorno espressi, coi quali il Governo fu invitato a presentare un progetto di legge per modificare le circoscrizioni giudiziarie ed amministrative.

*Voci al centro.* Per mandarlo in America. (*Ilarità*)

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Per mandarmi in America. Questo è un pio desiderio che sarebbe forse nel loro interesse.

Io veramente non poteva considerare questo come un progetto essenziale; tanto è vero che in occasione del mio discorso del 21 gennaio scorso lo presentai con grande modestia. Si parlava di provvedere agli impiegati, ed io ricordai ciò che da lunga pezza si ripete: impiegati pochi, ma buoni e ben pagati; soggiunsi queste parole:

« Dovendo provvedere al miglioramento della condizione degli impiegati, a me pare che essi medesimi ne sarebbero meno confortati, qualora noi dovessimo ancora rivolgere la nostra sollecitudine contro i contribuenti, e chiedere loro dei nuovi sacrifizi; quindi se per una parte vi ho supplito con una modificazione alla tariffa dei tabacchi, che è una consumazione libera e volontaria, per quest'altra parte intendo di supplirvi con altrettante economie prodotte da riforme organiche.

« L'onorevole mio collega, ministro di grazia e giustizia, seguendo gli impulsi che ha ricevuto da questa Assemblea, e riferendosi all'articolo 4 della legge del 2 aprile 1865, vi domanderà la facoltà di

riordinare la suprema magistratura e le circoscrizioni giudiziarie; proporrà ancora al Parlamento una riforma del Ministero pubblico. Il ministro dell'interno vi proporrà l'abolizione dei commissariati nel Veneto ed alcune altre modificazioni nella parte amministrativa. Il ministro dell'istruzione pubblica vi presenterà un riordinamento delle scuole normali, degli istituti secondari e classici e degli esami universitari. Con questi provvedimenti e con altri, che non hanno bisogno di legge, noi crediamo di trovare i 3 milioni che mancano, ed allora solo quando la Camera abbia votato le leggi che possono darli, ed esse realmente abbiano potuto portare il frutto che ci ripromettiamo, li approprieremo allo scopo indicato.

« E gli impiegati stessi ne saranno soddisfatti, inquantochè il miglioramento delle loro condizioni sarà la conseguenza di un concetto fecondo, troverà la sua ragione e la sua esplicazione nella riforma stessa degli organici e degli ordinamenti civili. »

Io chieggo scusa alla Camera di avere ricordato queste parole, ma mi pareva necessario per fissare bene la genesi e il modo con cui fu da me presentato questo progetto di legge.

Vediamo ora il seguito. Il progetto di legge andò agli uffici, i quali l'accettarono, quindi passò all'esame di una Commissione in cui le parti politiche erano tutte rappresentate. La Commissione venne ad un accordo, ad una unanimità la più ammirabile: l'onorevole Pirolì e l'onorevole Parpaglia, l'onorevole Nanni e l'onorevole Tegas, l'onorevole Peruzzi e l'onorevole Fusco, stabilirono all'unanimità di proporre l'approvazione del progetto di legge.

Tale era lo stato delle cose il che mi faceva credere che, tutt'al più, per questo progetto di legge potesse aver luogo una discussione tecnica e mai politica; e questa fu la ragione per cui io stesso chiesi che fosse messo all'ordine del giorno, sebbene sapessi di dover partire la sera da Roma.

Io ripeto: nulla mi faceva supporre che su questo progetto di legge sarebbe sorta una questione di fiducia, poichè il consenso unanime degli uffici e quello di tutti i commissari, a qualunque opinione appartenessero, me ne dava affidamento.

Ora, o signori, parliamoci chiaro. Il Governo non aveva e non ha nessuna intenzione di mettere su questo progetto di legge una questione di fiducia. Ma io convengo pienamente con l'onorevole Nicotera, gran maestro di casuistica (mi perdoni se lo ribattezzo così)...

NICOTERA. Ho imparato da lei.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO... che l'Opposizione ha il diritto di sollevare la questione di fiducia. Io non ho difficoltà alcuna di riconoscere che essa è nel suo diritto; ma era naturale che, sorgendo questo dubbio, il ministro di grazia e giustizia desiderasse che anche il presidente del Consiglio fosse presente.

Ora, io dico francamente alla Camera e senza nessun secondo fine: volete voi trattare questa questione sotto il punto di vista tecnico? Io non ho difficoltà che sia messa all'ordine del giorno anche lunedì, ma in questo caso debbo ritenere che non c'è questione di partito. Ovvero volete sollevare la questione di fiducia? In allora vi dico: abbiate pazienza, vi ha un'altra legge intorno ad altre circoscrizioni; ci sono le circoscrizioni amministrative, e riunendole insieme ambedue, facciamo una questione sola di fiducia. (*Bene!*)

Dio buono! io non sono qui per isfuggire dalle questioni di fiducia. Non ho io oggi stesso provocato dall'onorevole La Porta una risoluzione, riconoscendo che in questo argomento è involta una vera e grande questione ministeriale? Non ho detto più volte che avrei insistito perchè si venga a discutere la legge riguardante i provvedimenti di pubblica sicurezza? Non è quella una questione ministeriale?

Dove lascio i progetti di legge finanziari? Anche lì ci entra la questione ministeriale.

Non rifuggo da ciò; ma non moltiplichiamo le questioni; se si tratta di mutamenti organici, facciamo una sola questione di fiducia, ed aspettiamo che la Commissione venga a presentarci la relazione sul progetto di legge delle circoscrizioni amministrative.

In verità mi sembra di offrire tante occasioni franche e nette all'opposizione per combattermi e per abbattermi, che essa non deve andare in cerca di un progetto di legge il quale è stato accolto alla unanimità e dagli uffici e dalla Commissione.

Io conchiudo dunque pregando la Camera, se destra e sinistra siamo tutti d'accordo a non sollevare una questione di fiducia, a mettere all'ordine del giorno di lunedì questo progetto di legge. Se invece la sinistra crede di dover sollevare la questione di fiducia, io allora dico alla Camera: aspettiamo che il progetto di legge sulla circoscrizione amministrativa, che è già in corso, sia esaminato e riferito anch'esso. Io accetterò anche la questione di fiducia, ma su entrambi questi progetti di legge.

Mi pare di non poter essere più esplicito e più franco.

MUSSI. L'onorevole presidente del Consiglio dei ministri siede su quel banco perchè presiede un Gabinetto che gode la fiducia della maggioranza della Camera. Questo è il principio costituzionale, è la ragione suprema per la quale un partito politico tiene il potere. Se è vero questo, l'onorevole presi-

dente del Consiglio dei ministri deve godere la fiducia di questa maggioranza in tutti i più vitali progetti di legge che ci presenta, perchè diversamente egli non fa che defaticare la Camera e rendere ozioso il nostro lavoro.

Infatti, mentre noi siamo incalzati dalla stagione calda che va avanzadosi, e tutti predicano che il tempo della Camera è preziosissimo, ci vediamo tutti i giorni costretti a gettare questo tempo preziosissimo. Ora io non so comprendere che razza di maggioranza sia quella che vanta l'onorevole presidente del Consiglio... (*Oh! oh! — Rumori*)

L'onorevole Bonghi, che disimpegna un portafogli interessantissimo, ha presentato una legge sugli ispettori scolastici; la Camera si avviava a discuterlo, ma a mezza via sorse un ostacolo, e tanto bastò per volgere le terga e accettare un rinvio a tempo indeterminato. Vuol dunque credersi sia venuta meno la maggioranza, che si è dileguata?

L'onorevole presidente del Consiglio presentò il progetto di un contratto colla Regìa. Naturalmente si suppose fosse appoggiato dalla maggioranza della Camera nella questione finanziaria. Il fatto però sembra che non suffragasse l'ipotesi, perchè fu ritirato il progetto di legge del contratto colla Regìa.

L'onorevole presidente presentò pure un progetto di legge per far pagare in oro la tassa sul dazio di esportazione. Si credette anche questa un'idea divisa dalla maggioranza della Camera? Io me ne preoccupai; pregai di metterlo all'ordine del giorno, per vedere di tesorizzare questo tempo prezioso. Ebbene, con decreto reale fu ritirato anche questo progetto di legge. (*Rumori*)

Dunque anche in questa occasione il presidente del Consiglio e ministro delle finanze, che non è certamente una persona leggiera, e che pesa quattro volte le sue proposte prima di farle, avrà creduto di essere appoggiato dalla maggioranza, mentre oggi fu d'avviso di non potere contare su di essa?

Ora ci avviciniamo alla discussione di un altro progetto di legge.

L'onorevole presidente del Consiglio dei ministri afferma di essere persuaso che tutta la Camera è consenziente con lui, perchè trattasi di una riforma, a suo avviso, utilissima. Veramente il progetto domanda quasi dei pieni poteri; quindi l'onorevole Minghetti sarà persuaso che almeno una frazione della Sinistra una gran fiducia in lui non può averla (*Si ride*); ma di ciò non si occuperà; certo non gli importerà, per esempio, di avere il mio voto, e sarà persuasissimo anzi di non potervi contare, ma potrà invece fare assegno sulla sua maggioranza; perchè dunque teme che sia posta la questione di fiducia? Teme egli forse anche su questa di non poter contare su di una maggioranza? Allora è dimostrato che abbiamo un Gabinetto presieduto da un onorevolissimo personaggio politico che gode nel genere la fiducia della maggioranza, ma nella specie (*Risa ed applausi a sinistra e da qualche galleria*) non può contare su di essa nè nelle questioni di finanza, nè in quelle di circoscrizioni, nè in qualunque altra questione di qualche levatura.

A me preme di constatare tutto questo, perchè, siccome si accusa il Parlamento di sciupare il suo tempo, di non occuparsi delle questioni importanti che interessano il paese, di fare delle questioni di *lana caprina*, di dilaniarsi in oziose lotte, rinfocolate da oziose passioni politiche, così io che sono una minima, un'infinitesissima parte del Parlamento, per parte mia, e forse di altri miei amici...

*Alcune voci a sinistra.* Sì! sì!

MUSSI... dirò dunque: noi ci scagioniamo di questa accusa, e dichiariamo solennemente davanti al paese che, se il tempo si sciupa senza ottenere dei risultati pratici, la colpa non è nostra, ma è di questa posizione un poco strana, che ricorderebbe una certa storia del castoro, che mi guarderò bene dall'esporre alla Camera. (*Ilarità*)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. La dimostrazione dell'onorevole Mussi riesce a nulla, o dimostra solo una cosa, cioè che quelle accuse di cui egli parla, relative a due progetti di legge che io ho presentato e sui quali non ebbe luogo discussione, non sono punto appropriate.

Quanto al primo progetto, quello cioè relativo alle obbligazioni della Regìa, gli dichiaro che non ho fatto istanza a ciò venisse discusso, non già perchè la Commissione mi fosse avversa, o temessi la discussione della Camera, ma perchè avendo fatto quel contratto quando la nostra rendita pubblica era assai più bassa che non sia ora, ed essendosi poi col rialzo della rendita reso il contratto meno utile di quello che era, prima credetti di servir bene il paese non insistendo perchè quel progetto di legge fosse votato. E con ciò parmi di avere presa un'iniziativa lodevole e corretta.

Quanto poi al secondo progetto, quello sul pagamento dei dazi di esportazione in oro ed argento, io confesso la verità che mi sarebbe piaciuto moltissimo di discuterlo (*Rumori a sinistra*), e di dimostrare che, se la relazione della Commissione nella seconda sua parte può essere da me accettata, in quanto alla prima non credo risponda in nessun modo ai principii scientifici. Sa l'onorevole Mussi quale è il motivo per cui la Commissione dei provvedimenti finanziari propone di non accettare questo progetto? Il principale motivo è questo, che,

cioè, dovendosi venire alla rinnovazione dei trattati commerciali, era opportuno di rimandare la risoluzione di questo problema all'epoca in cui si tratteranno le tariffe commerciali. Pertanto, considerando che si trattava di una questione molto lieve in paragone degli altri provvedimenti che ho presentati, io non ho insistito e l'ho ritirato, anche coi plausi dell'onorevole Mussi, che oggi trova modo di farmene una colpa.

Del resto, l'onorevole Mussi deve ricordarsi che abbiamo avute parecchie questioni finanziarie, ed in alcune anzi mi si chiedeva a grandi grida di non farne una questione di Gabinetto. Ma io volli porla e la vinsi.

In occasione della interpellanza sui fatti di Villa Ruffi, io posi parimente la questione di fiducia. Ma crede egli che io possa dare a tutti i progetti eguale valore? Crede egli che io voglia dare al suo partito questo gusto e cedere a coloro i quali credono che un Gabinetto debba mutarsi, e che la direzione politica di un paese debba essere variata soltanto perchè un piccolissimo progetto di dettaglio non è accettato?

No: io non cadrò in questo errore!

Se il Governo non ha la maggioranza, la maggioranza ha troppe occasioni di manifestarlo: ha l'occasione di cui si tratta oggi, e quella della interpellanza Mancini, ha quella della legge sulla pubblica sicurezza, e di molte altre leggi importanti.

Ma quanto allo stabilire quali siano le leggi sulle quali il Governo metterà per parte sua la questione di fiducia, questo, mi permetta l'onorevole Mussi che io lo giudichi da me stesso, e che non accolga come non chiedo i suoi consigli.

Torno a ripetere che non si muta la direzione di un paese, non si cambiano i ministri perchè delle leggi d'ordine secondario possano venire ritirate o combattute; è sulle grandi questioni che la Camera deve pronunziarsi. (*Vivi segni di approvazione dalla destra e dal centro*)

Dica la Camera che la nostra politica di fronte alla Chiesa è una cattiva politica.

Dica la Camera, come tante volte ho pregato la sinistra di dimostrarlo, che i miei calcoli sul disavanzo sono falsi, che non accetta i provvedimenti finanziari che io ho proposti, e si vedrà se io sarò sollecito ad adempiere a quello che è obbligo di chi è a capo di un Governo costituzionale. Ma finchè disperando di vincere il Ministero nelle grandi questioni, lo si vuol trarre, quasi come in agguato, in piccole questioni, io mi difenderò a tutta oltranza. (*Applausi a destra ed al centro*)

*Voci.* Ai voti! ai voti! La chiusura!

MUSSI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Nicotera.

NICOTERA. Ritenga l'onorevole presidente del Consiglio che io non ho punto il gusto di veder mutare i Gabinetti, tanto più quando in Italia siamo condannati al giuoco dell'altalena e a non lasciar funzionare il sistema costituzionale come dovrebbe. Se funzionasse, l'onorevole Minghetti non potrebbe sedere a quel posto senza l'opposizione, ed egli deve convenirne con me; la crisi passata fu fatta col voto dell'opposizione, e l'onorevole Minghetti non poteva andare al potere diversamente che coll'opposizione.

Dunque, il gusto di cambiare Gabinetti io non l'ho, questo lo lascio all'onorevole Minghetti, il quale sa che da lui si passa ad altri, sempre nella stessa sfera, e da altri si torna a lui.

Vuol sapere l'onorevole Minghetti quale sarebbe il mio gusto? Uno solo: che nella Camera vi fosse una maggioranza così certa, così sicura, per la quale il Governo potesse proporre le questioni più importanti e risolverle.

All'onorevole Minghetti non sembra che la questione della circoscrizione giudiziaria e quella della circoscrizione amministrativa abbiano grande importanza. Mi scusi, ma io non posso ritenere che egli sul serio pensi questo: sarebbe far torto al suo ingegno. Si tratta dell'ordinamento della giustizia, dell'ordinamento dell'amministrazione, e l'onorevole Minghetti non può credere che sia questa una questione di poco momento.

Del resto io dovrei insuperbire, poichè sapete che cosa ha spaventato l'onorevole Minghetti? Una povera mia dichiarazione dell'altro giorno, cioè che la legge sulla circoscrizione giudiziaria comprendeva in se stessa una questione di fiducia. Non sono io, signori, che la sollevo, ma è la legge stessa che mette la questione di fiducia.

Ma, onorevole Minghetti, sperate voi di governare con la nostra fiducia! Scambieremmo le parti: voi dovete essere sicuro della fiducia dei vostri amici di destra, e non dovete esserlo unicamente sulla questione ecclesiastica o su quella della pubblica sicurezza, ma dovete esserlo su tutte le questioni importanti e principalmente sulle questioni finanziarie e sulle amministrative. Voi dovete essere certo di avere quella maggioranza che si richiede per poter attuare tutte le grandi riforme, per poter ottenere quello che io vorrei, onorevole Minghetti, si facesse realmente, il pareggio in un tempo che non fosse un'illusione, e per non essere esposto, onorevole Minghetti, a quello a cui voi spesso siete condannato, cioè ridurre di 500,000 lire la spesa in un

anno per accrescerla nel seguente, limitare a quattro anni le spese militari per poi presentare un progetto di legge nel quinto.

Così, onorevole Minghetti, non si governa a lungo, così non si sistemano le cose del paese.

Ecco dunque quello che desidererei, non il gusto di mutare Gabinetti. Per me è indifferente che ci stiate voi o l'onorevole Lanza; il mio gusto sarebbe di avere una maggioranza che renda sicuro il Governo e renda possibili quelle riforme che l'onorevole Minghetti non farà mai, non perchè sono contrastate da noi, di questo se ne riderebbe l'onorevole Minghetti, egli non governa coll'opposizione; ma perchè sono contrastate da una gran parte di quella maggioranza politica che forse nella questione religiosa voterà contro quello che noi proporremo. Questa stessa maggioranza poi, onorevole Minghetti, vedremo se vi darà il voto di fiducia sulla circoscrizione giudiziaria, vedremo se ve lo darà sulla circoscrizione amministrativa! L'onorevole Minghetti, che non fa mai della casuistica, questa volta ne ha fatta una grossa.

Sapete perchè, onorevole Minghetti, voi domandate la riunione delle due leggi, cioè quella della circoscrizione giudiziaria, e quella della circoscrizione amministrativa? Perchè la seconda non è, non solo distribuita agli uffici, ma neppure è stampata, ed in queste condizioni, onorevole Minghetti, chiedeste si riunissero le due leggi. Questo significa che non volete far discutere la legge sulla circoscrizione giudiziaria. Diciamo proprio le cose come sono.

L'onorevole Minghetti vorrebbe che prima di discutere la legge sulla circoscrizione giudiziaria la sinistra dichiarasse *a priori* che è d'accordo con la destra. Con quale destra, onorevole Minghetti? Si sa che diversi di destra non sono favorevoli alla legge; dunque bisogna che ella, prima di tutto, indichi alla Sinistra quali sono i suoi amici di Destra coi quali noi ci possiamo mettere d'accordo, perchè probabilmente potremmo incontrarci coi suoi amici di Destra che sono contrari. (*Rumori*)

Sarebbe un gran male poi lasciare sospesa quella legge, perchè il paese resterebbe in una certa agitazione... (*No! no! — Rumori a destra*)

**TOSCANELLI.** Sì, si, è agitato.

**NICOTERA.** Sappiate che solamente per essersi detto che il mio amico Tamaio aveva domandato l'urgenza di questa legge, la città di Messina ha fatto delle riunioni contro il mio amico Tamaio. Vedete dunque se non tenete in agitazione il paese!

Io credo che nell'interesse stesso del Ministero, quando si presentano le questioni, bisogna farle risolvere. O il Ministero ha la maggioranza (e debbo crederlo), e la legge sarà approvata; o non l'ha, ed io ritengo, onorevole Minghetti, il Ministero saprà dare a questa quistione quell'importanza che merita.

Lo ripeto, io ritengo importantissima la quistione della circoscrizione giudiziaria e della circoscrizione amministrativa, quanto lo potrebbe essere qualunque altra questione.

*Voce a destra.* La questione ecclesiastica.

**NICOTERA.** La questione ecclesiastica ha una grandissima importanza; ma io mi preoccupo pure della questione dell'ordinamento giudiziario e dell'ordinamento amministrativo, e me ne preoccupo più di quello che mi preoccupo della questione della legge di pubblica sicurezza; e la ragione è evidente. La legge della pubblica sicurezza (*Rumori*) è transitoria; invece la circoscrizione giudiziaria e la circoscrizione amministrativa, oltre ad essere leggi organiche, non possono essere variate ogni 24 ore.

Per queste ragioni dunque io insisto nella mia proposta di mettere all'ordine del giorno di lunedì, a meno che il Ministero non la ritiri, la legge sulla circoscrizione giudiziaria.

**PRESIDENTE.** Sta bene, ella fa una proposta formale.

La parola spetterebbe all'onorevole Ferrara, ma mi pare che la questione è esaurita.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata:

(È appoggiata.)

Chi ha chiesto di parlare per un fatto personale?

**MUSSI.** Io.

**PRESIDENTE.** Anzitutto debbo mettere ai voti la chiusura.

**TOSCANELLI.** Domando la parola per un richiamo al regolamento. (*Interruzioni*)

**PRESIDENTE.** Si sta per votare!

**TOSCANELLI.** Il presidente aveva dato la parola all'onorevole Ferrara.

**PRESIDENTE.** Non ancora.

*Voci a destra.* No! Ai voti! ai voti!

(*Il deputato Ferrara pronunzia alcune parole fra i rumori.*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mussi ha chiesto la parola per un fatto personale; lo accenni.

**MUSSI.** L'onorevole Minghetti ha accusato in massa la Sinistra di averlo tratto in agguato.

**PRESIDENTE.** Ma ella non è il rappresentante della sinistra.

**MUSSI.** Il dire che si è tratto un ministro o una persona qualunque in un agguato, è cosa...

**PRESIDENTE.** Onorevole Mussi, questo non è fatto personale.

**MUSSI.** Ci ha accusati, come se fossimo quasi quasi... (*Interruzioni*)

**PRESIDENTE.** Le dico ancora che non è fatto personale!

**MUSSI.** È un reato. (*Ilarità — Vivi rumori*)

**PRESIDENTE.** Facciano silenzio, altrimenti sospendo la seduta!

Onorevole Mussi, non posso darle la parola, perchè questo non è fatto personale.

L'onorevole Seismit-Doda ha chiesto la parola per un fatto personale. Lo accenni.

**SEISMIT-DODA.** L'onorevole ministro delle finanze, rispondendo all'onorevole nostro collega Mussi, ha pronunziato delle parole che mi riguardano personalmente, nella qualità di relatore intorno al progetto di legge pel pagamento in valuta metallica dei dazi di esportazione. Ed è su questo argomento che io intendo rilevare un' affermazione dell'onorevole ministro.

L'onorevole ministro delle finanze, bisogna rendergli questa giustizia, suole talvolta mostrarsi cortese anche coi suoi avversari; ma non lo fu punto quest'oggi, a vero dire, verso di me. Forse, concitato dai giusti rimproveri che gli furono mossi testè da questo lato della Camera (*Da sinistra*), rammentò soltanto che io vi appartengo. Ma non rammentò che poteva sembrare cosa poco degna dei suoi precedenti, e della abituale sua convenienza, il biasimare, quasi furtivamente e di volo, un documento che esiste stampato dinanzi alla Camera, allorquando, per solo fatto dello stesso ministro, non ne è più possibile la discussione, ed appunto il giorno dopo a quello in cui egli ritirò il progetto di legge cui quel documento si riferisce.

Ognuno intende come la relazione che, in nome della Commissione pei provvedimenti finanziari, io ebbi l'onore di presentare alla Camera sino dal 12 aprile decorso, non riguarda me solo; ma bensì la intiera Commissione.

Ora io mi appello all'imparziale giudizio anche di coloro che siedono dall'altro lato della Camera (*A destra*), per chiedere se siavi convenienza in questo modo di procedere, e se questa condotta dell'onorevole ministro non esca dalle buone regole parlamentari.

L'onorevole Minghetti, che ha aspettato quest'oggi a biasimare quella relazione e a giudicarne, con una sola frase, affermando che essa non risponde in verun modo ai principii scientifici, perchè non ha egli voluto affrontare piuttosto la discussione su quel progetto di legge? E non si accorge che egli rivela un piccolo e impotente dispetto contro tutta intera la Commissione dei provvedimenti finanziari, che lo ha unanimemente condannato, e nella quale pur siede qualche fidato suo amico?

Allorchè egli presentò la situazione del Tesoro, al 15 marzo decorso, dichiarò alla Camera, ben lo rammento, che, sapendo egli come la Commissione dissentisse dal suo concetto, avrebbe esposto pubblicamente le ragioni con cui credeva di poter difendere quel progetto di legge, e se ne sarebbe poi rimesso al giudizio della Camera.

A tale giudizio egli si è invece sottratto. È un affare che lo riguarda. Ma, dopo quella esplicita dichiarazione, venire, e proprio il giorno dopo a quello in cui egli si diede per vinto ritirando la legge, a lanciare la freccia del Parto, mentre fugge la discussione, è un atto per certo men che conveniente e come deputato e come ministro, e non aiuta punto alla sua dignità.

A me preme accennare, conchiudendo, come davvero mi parrebbe assai più opportuno che l'onorevole ministro delle finanze volesse riflettere quale penoso sentimento debba suscitare nel paese questa continua vicenda di leggi presentate e ritirate, anche se importanti, talvolta quantunque appoggiate negli uffici dalla maggioranza, quando si teme che questa maggioranza sfumi durante le discussioni della Camera, come per la legge sulle circoscrizioni giudiziarie, talvolta quando si vedono disapprovate dagli uffici o dalle Commissioni e condannate dalle relazioni, come questa sui dazi lo fu dalla mia, per concorde mandato di tutti i componenti la Commissione.

È un ben doloroso spettacolo, codesto, del continuo sfregio alle istituzioni, venuto da un Ministero che non ha altro programma salvo quello di rimanere, a qualunque costo, serenamente al potere!...

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nicotera propone che il progetto di legge per le circoscrizioni giudiziarie sia iscritto all'ordine del giorno di lunedì.

**NICOTERA.** Dopo l'interpellanza dell'onorevole Mancini.

**PRESIDENTE.** Prego la Camera d' avvertire che nella seduta d'ieri il disegno di legge intorno alle circoscrizioni giudiziarie fu cancellato dall'ordine del giorno, con riserva di stabilire quando dovesse per avventura esservi di nuovo inscritto.

Ora l'onorevole Nicotera propone che sia inscritto immediatamente dopo l'interpellanza dell'onorevole Mancini che è fissata per lunedì.

L'onorevole presidente del Consiglio propone che la Camera sospenda di deliberare in proposito, salvo a vedere più tardi se debba far seguito all'interpellanza il disegno di legge sulle circoscrizioni giudiziarie.

**FERRARA.** L'onorevole presidente del Consiglio

non ha domandata la sospensione di questa discussione. Questa era già intesa dopo le scuse allegate dall'onorevole guardasigilli; ma egli ha domandato una cosa che costituirebbe un tristissimo ed illogico sistema. Scusi, non parlo di lei personalmente, ma sarebbe un illogico sistema quello di voler vedere una questione di fiducia.

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Onorevole Ferrara, per ora non si tratta di deliberare su questo, ma sulla proposta dell'onorevole Nicotera.

È vero, onorevole presidente del Consiglio?

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Cominciamo dalla proposta dell'onorevole Nicotera, poi si parlerà del resto.

**PRESIDENTE.** La Camera adunque delibererà più tardi sull'altra proposta.

Ora la questione da risolversi è quella che fu messa innanzi dall'onorevole Nicotera, la quale consiste in ciò che, dopo l'interpellanza dell'onorevole Mancini, sia messo all'ordine del giorno il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

Chi è d'avviso che, subito dopo l'interpellanza dell'onorevole Mancini, sia inscritto all'ordine del giorno il disegno di legge sulle circoscrizioni giudiziarie, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la proposta dell'onorevole Nicotera è respinta.)

Lunedì seduta alle due.

La seduta è levata alle 5 55.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

1° Interpellanza del deputato Mancini al ministro di grazia e giustizia sopra atti e tolleranze in materia ecclesiastica contro le leggi e il diritto pubblico dello Stato;

2° Seguito della discussione del progetto di legge sull'affrancamento dei boschi demaniali dai diritti d'uso.